

Carlotta Isabella Bonsanto

Servilio Marsili e l'Università degli studi di Camerino¹

Servilio Marsili and the University of Camerino

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cenni biografici – 3. *Per la vita, per la dignità, per la grandezza dell'ateneo* – 4. Il foro – 4.1 *Università degli Studi di Camerino c. Comune di Camporotondo* – 4.2 *Università degli Studi di Camerino c. Amministrazione delle Regie Finanze dello Stato* – 5. Riflessioni conclusive

The article aims to highlight the contribution of Servilio Marsili to the University of Camerino while offering some insights for a broader discussion about particular contexts in comparative educational studies. Through archival documents, it was possible to reconstruct the professor's commitment to the protection of the university prerogatives when the University of Camerino, recently declared as “free”, was trying to define its own role in the ‘newborn’ Italy educational framework.

KEYWORDS: istruzione superiore, università libere, diritto pubblico, rapporti tra stato ed altri enti

1. Introduzione

Il 20 novembre 1911 Vincenzo Simoncelli² dedicava l'inizio dell'anno accademico alla memoria del collega Servilio Marsili, scomparso pochi mesi prima. La prolusione racconta di un amore fortissimo, quello del Marsili per l'ateneo camerte, ripercorrendo la vita di un uomo che

* È necessaria un'avvertenza preliminare relativa alle note archivistiche: il fondo universitario conservato presso la Sezione di Archivio di Stato di Camerino non risulta, ad oggi, inventariato. L'indicazione delle buste corrisponde pertanto alla catalogazione provvisoria attualmente a disposizione.

¹ *Commemorazione letta dal Prof. Vincenzo Simoncelli dell'Università di Roma nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico 20 novembre 1911*, in *Annuario dell'Università degli Studi di Camerino*, Anno accademico 1911-1912, Camerino, 1912, pp. 17-34.

² Fu, presso l'Università di Camerino, professore straordinario di diritto romano (anno 1887-88), ordinario di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (anno 1888-89), ordinario di diritto civile, procedura civile ed ordinamento giudiziario (anno 1889-90).

dell'università «fu tutto, il decoro ed il sostegno nello stesso tempo, il più saldo, il più fido, il più devoto». Il discorso inaugurale diviene, così, non più solo un'occasione – come ricorda Paolo Grossi³ – per evidenziare i nodi essenziali del diritto presente, ma anche un prezioso momento di valorizzazione dell'aspetto comunitario della docenza.

In una biografia che offre diversi spunti di riflessione⁴, si è scelto di ricostruire il contributo più significativo del Marsili attraverso la “lente” della realtà universitaria narrata dalle fonti d'archivio: l'una di natura amministrativa, l'altra processuale. L'importanza di tali risorse, del tutto inedite, risiede nella possibilità di cogliere le complessità che hanno plasmato la storia dell'istruzione superiore. Fonti che sono state scelte per la loro capacità di raccontare la questione universitaria dell'età contemporanea ma, più di ogni altra cosa, che sono in grado di restituire la partecipazione emotiva del giurista. Tra le pagine d'inchiostro della Segreteria universitaria e del Tribunale civile di Camerino conservate presso l'Archivio di Stato della città si è cercato, pertanto, di cogliere gli esiti dell'impegno di una vita.

2. Cenni biografici

Servilio Marsili nacque a Camerino l'otto febbraio 1851 dall'unione di Francesco Marsili e Carolina Copponi. Conseguita la licenza liceale nel 1868, furono le difficoltà economiche⁵ ad avvicinarlo ad uno dei maggiori centri culturali della città, la biblioteca del Valentini⁶. Il carteggio conservato

³ P. GROSSI, *Le Prolusioni dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Vol. II, Milano, 2014, p. 190.

⁴ Del Marsili si ricorda senz'altro il contributo in qualità di docente e uomo di scienza: «dirò prima che come insegnante ebbe ottime e non comuni doti; d'ingegno chierissimo, di criterio sicuro, di raro acume egli ebbe un profondo, vasto e organico concetto della scienza che insegnava e che con la parola facile, propria diffondeva nei suoi discepoli. [...]». P. BARSANTI, *La commemorazione del Prof. Marsili alla R. Università*, in *L'Unione. Periodico politico amministrativo della provincia di macerata*, XI (1911), p. 8 in Sezione di Archivio di Stato – Camerino (di qui in avanti SASC), *Archivio Comunale di Camerino*, Cat. XIV, classe 3, fasc. n. 2, Morte del Comm. Prof. Avv. Marsili Servilio.

⁵ Il padre morì quando Servilio aveva appena diciassette anni. SASC, *Congregazione Valentiniana*, B.10, fasc. 7., (1868-1874) Carteggio relativo al bibliotecario Marsili-Primavera, Lettera di Servilio Marsili alla Congregazione.

⁶ M. SANTONI, *La Biblioteca Valentiniana comunale nella libera università di Camerino. Relazione storico-statistica*, Camerino 1898; G. BOCCANERA, *La biblioteca Valentiniana di Camerino*, in G. TOMMASINI (cur.), *Studi camerti in onore di Giacomo Boccanera*, Camerino 1993, pp. 125-137; G. BOCCANERA e D. BRANCIANI, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, vol. 107, Firenze 1993; G. DE ROSA, *La Biblioteca Valentiniana di Camerino*, in *Rara Volumina: rivista di studi sull'editoria di pregio e il libro illustrato*, V (1998), pp. 71-75; D. BRANCIANI e P. L. FALASCHI, *La Biblioteca Comunale Valentiniana di Camerino*, in *Lettere dalla facoltà. Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche*, VII (2004), pp. 24-29.

presso i fondi dell'Archivio di Stato di Camerino permette di ricostruire l'incontro con la Congregazione Valentiniana⁷ alla quale, giovanissimo, scriveva chiedendo di poter essere nominato bibliotecario, "sucedendo" in quello che fu anche l'ultimo incarico del padre. Fu straordinariamente accordato che per un periodo di quattro anni potesse assistere il bibliotecario, Alberto Primavera, ricevendone lo stipendio⁸.

Vi è poi una seconda lettera che racconta di una delle acquisizioni più importanti per il patrimonio librario. Preziosi manoscritti e fondi a stampa appartenenti alle Congregazioni religiose soppresse entravano a far parte della Valentiniana⁹, portando Servilio a rivolgersi, questa volta, al Comune. A suo avviso, al direttore nominato dalla Congregazione Valentiniana avrebbe potuto aggiungersene un altro, di designazione comunale, per far fronte alle nuove esigenze di gestione e custodia dei volumi.

Una premura che rimarrà sempre viva, quella per la biblioteca: divenuto Rettore, al direttore de "La Cronaca marchigiana"¹⁰ domandava che all'università fossero mandate le «pubblicazioni più illustri» per adeguare gli studi ai progressi della scienza. L'invio in dono di questi scritti avrebbe colmato la mancanza di testi dovuta, in parte, alla carenza di risorse finanziarie, mantenendo così l'università al passo con gli altri atenei¹¹.

⁷ Per statuto, alla Congregazione spettavano le decisioni in merito all'amministrazione della biblioteca. G. DE ROSA, *La Biblioteca Valentiniana di Camerino*, cit., pp. 71-72.

⁸ «Non potendo però dimenticare che il precedente bibliotecario fu Francesco Marsili e che la famiglia dal medesimo lasciata trovasi in critiche circostanze finanziarie [la Congregazione] ha deliberato che per quattro anni incominciati col corrente 1869 l'emolumento pel suddetto ufficio, stabilito in annue L. 319,20 venga da lui [Alberto Primavera] ceduto per intero al di lui figlio Sig. Servilio Marsili». SASC, *Congregazione Valentiniana*, B.10, fasc. 7. (1868-1874): Carteggio relativo al bibliotecario Marsili-Primavera, Lettera del 3 maggio 1869 al signor Alberto Primavera.

⁹ «Il quadriennio è compiuto con il dicembre dell'anno testè decorso. Ma nel frattempo sono intervenuti cambiamenti assai rilevanti nella biblioteca universitaria, essendosi questa accresciuta di circa due terzi, mercè il trasporto dei libri spettanti all'ex Congregazione di S. Carlo e degli altri molti appartenenti alle varie corporazioni religiose soppresse nel Circondario. La Biblioteca così non è più Valentiniana soltanto, ma eziandio Comunale». SASC, *Archivio comunale di Camerino 1861-1875*, anno 1873, tit. IV rub. 1, fasc. n. 43, Lettera di Servilio Marsili all'assessore f.f. di Sindaco nel municipio di Camerino.

Su tali vicende si veda, nuovamente, P. L. FALASCHI, *La Biblioteca Comunale Valentiniana di Camerino*, cit., pp. 25-26.

¹⁰ S. MARSILI, *L. Università degli studi di Camerino-Biblioteca Valentiniana in Cronaca marchigiana di scienze, lettere ed arti*, IX (1884), p. 4.

¹¹ La stessa esigenza è segnalata anche nel saggio di Giovanni Gallerani, rettore nel biennio 1893-95, *La libera Università di Camerino e i suoi istituti scientifici* dedicato all'onorevole Baccelli. La biblioteca di Camerino riceveva in prestito dalle biblioteche governative pagando le spese postali di restituzione. Un'esenzione completa dalla tassa per il prestito interbibliotecario avrebbe significato, in questo senso, riconoscere un "pieno" diritto di prestito e, di riflesso, l'uguaglianza tra le biblioteche governative e quella camerinese. «Eccellenza, la nostra Università fa tanto in prò della cultura della nazione, che si meriterebbe dallo Stato questa piccola attestazione di riconoscenza; piccolo perché non oneroso per Esso, mentre sarebbe di sommo vantaggio per noi e per il Sapere, di cui, lo

Fu dunque grazie al primo incarico alla Valentiniana che il Marsili poté terminare con successo i suoi studi secondari, segnalandosi per le sue capacità¹². Compiuto il percorso universitario, si dedicò interamente alla città natia dividendosi tra l'impegno professionale¹³ e diverse cariche pubbliche¹⁴.

La sua formazione può essere ricostruita tenendo conto, ad un tempo, delle influenze familiari e culturali. Servilio è certamente figlio d'arte: il padre Francesco, anch'egli avvocato, fu insegnante di retorica ed eloquenza nelle scuole comunali di Camerino, per ottenere poi la cattedra di diritto e procedura penale lo stesso anno in cui nacque Servilio (1851)¹⁵. La biblioteca di famiglia, oggetto dell'attento studio di Rosa Marisa Borraccini Verducci¹⁶, è fondamentale per ricostruire gli interessi scientifico-culturali

ripetiamo, abbiamo dimostrato d'essere cultori operosi e benefattori non trascurabili». G. GALLERANI, *La libera Università di Camerino e i suoi istituti scientifici*, Camerino, 1895, p. XXVI.

¹² Portò a compimento il percorso di laurea con uno studio sul diritto di famiglia designato per la stampa: «*Del regime dotale e della comunione dei beni fra coniugi nel contratto di matrimonio: dissertazione di laurea*». *Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale*. Volume I, Roma, 1874, pp. 59-61.

¹³ Alla carriera accademica si univa la professione forense. «A tutti è noto quanto si distinguesse nella professione d'avvocato e come al suo studio legale – ch'era opera sua, proprio sua, e suo legittimo orgoglio – accorresse una clientela tra le più scelte e numerose». *Il Comm. Avv. Servilio Marsili*, in *Picenum. Rivista marchigiana illustrata mensile*, VIII (1911), p. 78.

Lascito dell'intensa attività scientifica, le memorie sopra diverse questioni civili pubblicate per la stampa. Dalle allegazioni forensi, dalle note giurisprudenziali, si nota un apporto ragguardevole alle maggiori testate giuridiche del tempo: la rivista «*Foro Italiano*», il giornale «*La Legge*», il «*Consulente Commerciale*», la «*Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina*». Si veda, per un elenco delle pubblicazioni fino al 1893, G. GALLERANI, *L'università di Camerino*, cit., pp. 135-137 e, successivamente, gli Annuari dell'Università di Camerino.

¹⁴ Fu Consigliere del Comune ed assessore per vari anni, Deputato e Presidente del Consiglio della Provincia, Presidente del Maggiore Istituto di Credito della città, sostenitore della Congregazione di Carità, Sindaco della Società anonima per Ferrovie ed Imprese elettriche e collaboratore nelle altre maggiori istituzioni della città.

¹⁵ R. M. BORRACCINI VERDUCCI, *La biblioteca di Francesco e Servilio Marsili, giuristi camerinesi. Notizie storiche e catalogo. I: Le edizioni del XVI secolo*, Ancona, 1999, p. XIX.

¹⁶ Il volume fornisce un articolato catalogo in cui l'autrice descrive le edizioni del Cinquecento che, insieme ad altro materiale librario, costituiscono il fondo Marsili-Feliciangeli (la studiosa chiarisce che il doppio cognome, originato dall'unione di Servilio Marsili e Teresa Feliciangeli, è stato conservato grazie alla volontà di Antonio, ultimo erede dei Feliciangeli). L'opera si segnala per il rigoroso lavoro d'indagine compiuto sui volumi: seguono, all'introduzione sulle caratteristiche generali del fondo e sulle personalità dei proprietari, le note di possesso, i criteri di descrizione bibliografica, i repertori di riferimento utilizzati e la descrizione delle condizioni dei volumi. Sono presenti, altresì, alcune tavole grafiche con immagini di copertina o estratte dai testi. Di particolare rilevanza per la sezione biografica, la possibilità data all'autrice di consultare documenti dell'archivio privato della famiglia Marsili-Feliciangeli, non altrimenti reperibili negli archivi pubblici.

dei proprietari e le prime inclinazioni del giovane¹⁷. Nella scelta dei volumi l'autrice rileva una sensibilità scientifica che la rende una biblioteca non comune¹⁸, ritrovando al contempo un'attenzione particolare verso i testi più significativi nel passaggio dall'antico regime allo Stato unitario, segno della volontà di seguire attivamente il dibattito giuridico-culturale¹⁹ in atto. La raccolta diventa, così, lo specchio della società in cui il giurista si muove: i conflitti e le passioni di quel mondo sono anche i suoi.

Sono anni di trasformazione profonda. La “nuova” Italia deve ancora trovare il suo posto all'interno del panorama internazionale, verso quella «unificazione intellettuale delle genti europee»²⁰ che, sulla scia della filosofia e della letteratura, giunge ora agli studi giuridici. Anche il sapere diviene luogo di affermazione della propria identità nazionale e le università non solo giocano un ruolo fondamentale nella costruzione di questa coscienza: nell'ideale di “nazione” risiede la loro stessa ragion d'essere²¹.

I progetti di riforma sull'istruzione superiore si susseguivano nella ricerca costante di un assetto che fosse coerente con la «rivoluzione morale» alla base dell'unificazione²², portando subito l'attenzione sul problema delle

¹⁷ «L'espressione 'Ex libris mei Francisci advocati Marsilij' che, con lievi varianti, compare nei libri, testimonia che fu soprattutto lui a procurarli. Il nome del figlio Servilio, per quanto ho potuto vedere, si legge solo in una edizione veneziana delle *Favole* di Esopo del 1776. Ma l'interesse del giovane Marsili per la libreria paterna, alimentato peraltro dallo stesso indirizzo di studi, è dimostrato dal fatto che egli non se ne disfece nonostante le critiche condizioni economiche in cui venne a trovarsi, appena diciassettenne, alla morte del padre». R. M. BORRACCINI VERDUCCI, *La biblioteca di Francesco e Servilio Marsili*, cit., p. XIX.

¹⁸ Data la presenza non solo dei testi “tipici”, indispensabili per la formazione del giurista, ma anche di opere di attinenza storico-letteraria e filosofica ad ampio spettro. La matrice filosofica, specialmente, sembra aver lasciato traccia nelle inclinazioni del Marsili: si pensi al suo primo discorso inaugurale *La Utilità considerata come elemento costitutivo del diritto*, in *Annuario dell'Università degli Studi di Camerino*, Anno accademico 1881-1882, Camerino, 1882, pp. 3-29. Allo stesso modo, quello di filosofia del diritto fu tra i primi incarichi d'insegnamento assunti presso l'Università.

¹⁹ «nel suo insieme essa riflette, come già osservato, valori culturali tradizionali, in sintonia con il comune sentire del ceto borghese laico dell'Ottocento. È una biblioteca ‘utile’ a chiara vocazione professionale [...]. Ma non si può passare sotto silenzio, pur con la cautela imposta dalla necessità di ulteriori verifiche, la presenza ragguardevole di testi dell'illuminismo e con essi l'aspirazione ad essere aggiornati sulle correnti di pensiero e sul dibattito culturale europeo». R. M. BORRACCINI VERDUCCI, *La biblioteca di Francesco e Servilio Marsili*, cit., p. XXXIII-XXXIV.

²⁰ V. SIMONCELLI, *Servilio Marsili e l'Università degli studi di Camerino*, cit., pp. 21-22.

²¹ I. PORCIANI-M. MORETTI, *L'università* in G. SABBATUCCI e V. VIDOTTO (curr.), *L'unificazione italiana*, Roma, 2011, pp. 631-650.

²² «Pur troppo il fatto è vero, e l'onorevole Ministro aveva molta ragione di attirare su di esso l'attenzione del Consiglio, non per far critiche sugli uomini che, preposti agli studi, furono autori di quelle riforme, giacché essi furono sicuramente spinti dalla necessità dei tempi, dalle esigenze politiche della nazione, e non abbastanza coadiuvati da quella savia opinione pubblica che molto lentamente si forma sulle cose scolastiche e che è pure l'appoggio supremo richiesto per il buon successo delle riforme stesse. Perciò anche molta ragione aveva l'on. Ministro fidando in questo Consiglio per dare una volta stabilità alle

università minori e sulla loro sopravvivenza nello Stato unitario. Fu così che, nell'imminenza dell'unificazione, quattro delle cinque università "secondarie"²³ dell'ex Stato Pontificio vennero dichiarate "libere": destinate, da quel momento in poi, a provare di meritarsi quel riconoscimento. Tra di esse vi è lo *studium* camerte, che nel gennaio del 1861 ottiene lo *status* di libertà inaugurando «un secolo di vita grama sul piano economico, eppure straordinario per la produzione scientifica e l'attività didattica dei professori»²⁴.

A tale prestigio il Marsili non contribuì semplicemente come uomo di scienza²⁵ ma difendendo strenuamente lo spirito nuovo dell'ateneo come diretto protagonista delle vicende istituzionali dell'università.

3. «Per la vita, per la dignità, per la grandezza dell'ateneo»

Presso l'Università di Camerino Servilio Marsili ottenne diversi incarichi di insegnamento²⁶; fu dapprima Membro del Consiglio Accademico, Preside della facoltà di Giurisprudenza²⁷ e successivamente Rettore²⁸.

nostre istituzioni scolastiche e per imprimere loro quell'impulso lento, ma progressivo, che le condizioni presenti delle scienze e della nazione richiedono». Discorso del senatore Matteucci, vice-presidente del Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica, in *Bollettino degli Atti del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione aggiuntivi documenti e notizie riguardanti il corpo insegnante e le scuole*, Firenze, 1868, p. 24.

²³ Secondo la riorganizzazione dei domini della Chiesa operata da Leone XII nel 1824 con la bolla *Quod divina sapientia*. A. GEMELLI, *La riforma degli studi universitari negli stati pontifici (1816-1824)*, Milano, 1933; F. GASNAULT, *La réglementation des universités pontificales au XIXe siècle. I. Réformes et restaurations: les avatars du grand projet zelante (1815-1834)*, in *Mélanges de l'école française de Rome. Moyen âge - Temps modernes*, XCVI (1984), pp. 177-237; R. REGOLI, R. PICCIONI, I. FIUMI SERMATTEI (curr.), *Lo Stato Pontificio sotto Leone XII. Politiche, periferie e società*, Ancona, 2022.

²⁴ P. L. FALASCHI, *La Facoltà giuridica camerte: ritorno al passato* in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino-Rileggendo*, IX (2020), p. 12.

²⁵ «Come cultore e scrittore di cose penali non lascia molti lavori; ma quei pochi che lascia sono un'alta espressione della mentalità italiana che si rivela spiccatamente anche in queste regioni marchigiane, maturata d'idee e di fatti, di analisi e di sintesi, di teoria e di pratica; egli non teorizzava per amore di teorie: egli non si perdeva nell'empirismo, ma la pratica illuminava con la teoria, come tutti i nostri grandi giureconsulti antichi e moderni». P. BARSANTI, *La commemorazione del Prof. Marsili alla R. Università*, cit.

Nella visione di Simoncelli, Servilio Marsili incarnava infatti la figura ideale del giurista: non «anacoreta della scienza» ma colui che «vivendo tra la cattedra e il foro, porta sulla cattedra il palpito della vita del foro, e porta nel foro il criterio scientifico indispensabile per l'applicazione del diritto». V. SIMONCELLI, *Servilio Marsili e l'Università degli studi di Camerino*, cit., p. 29.

²⁶ Fu, dal 1879, professore ordinario di diritto e procedura penale ma ebbe incarichi anche per l'enciclopedia giuridica, la storia del diritto e la filosofia del diritto. Cfr. in G. GALLERANI, *La libera Università di Camerino*, cit., la tavola riassuntiva degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza dal 1860-61 al 1893-94 a pagina 107.

Contro la prassi dell'accumulo degli insegnamenti si scagliava ferocemente il professor Enrico Morselli – direttore della clinica psichiatrica nell'Università di Genova – nell'evidenziare come tale «malanno» raggiungesse il colmo nelle quattro università libere,

Il suo impegno fu diretto soprattutto a proteggere le piccole università, abbattendo lo stigma d'inferiorità che le accompagnava per rivendicarne il prestigio e l'utilità culturale. Emblematica, in tal senso, una vicenda rinvenuta tra i verbali delle adunanze del Corpo Accademico²⁹ che suscitò l'indignazione degli atenei liberi. Oggetto di contestazione furono le recenti attività di riforma del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica³⁰ e, in particolare, il parere negativo del Consiglio di Stato sulla possibilità per i liberi istituti di designare al Ministro i componenti del supremo collegio. Le università libere, cui pur era riconosciuta la facoltà di conferire i gradi accademici ed ugualmente sottoposte ai regolamenti dello Stato, vedevano ora negato il diritto all'equa rappresentanza³¹ proprio in capo all'organo

dove «generalmente non vi è professore ordinario o straordinario, il quale non copra una, due, tre e persino quattro cattedre, oltre a quella di cui è titolare!» E. MORSELLI, *Le università libere (Camerino, Ferrara, Perugia, Urbino). Estratto dalla «Riforma Universitaria»*, Bologna, 1891, pp. 30-33.

Di diverso avviso, invece, Pietro Cogliolo il quale non ritiene dannoso che l'insegnante si occupi di più discipline: «Per questo aspetto io credo che si debba favorire l'uso dei così detti incarichi, purchè non siano dati alla cieca, o, come avvenne una volta, a sorte, ma ognuno scelga con onestà le scienze che ha più studiate. Anche in questa cosa i giudizi sono opposti ed esagerati; da una parte la facilità di alcuni ad assumere qualunque insegnamento, fosse pur di turco; d'altra parte la critica invidiosa che pretende che un professore non sappia altro che la disciplina che è scritta nel suo diploma». All'opposto, nella molteplicità di cattedre egli vede un possibile rimedio per evitare che il professore venga spinto dal bisogno «a cercare occupazioni e faccende fuori dell'insegnamento». P. COGLIOLO, *Malinconie universitarie*, Firenze, 1887, p. 78.

²⁷ *Annuario d'Italia. Guida generale del Regno per l'anno 1899*, Roma, 1899, p. 280.

²⁸ Rinominato per gli anni 1883-85, 1887-89 e 1891-93.

²⁹ SASC, *Università di Camerino*, b. 19/39 cat. 1° a 4° (1879-80, 1880-81) Archivio della segreteria universitaria. Anni Scolastici (1879-1880)(1880-1881), Titolo 2° Rubrica 7°, Corpo accademico e Consiglio generale.

³⁰ Per una compiuta analisi dell'organo si veda G. CIAMPI, *Il governo della scuola nello Stato postunitario: il Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo Depretis (1847-1887)*, Roma, 1983; G. CIAMPI e C. SANTANGELI (curr.), *Fonti per la storia della scuola. Vol. 2: Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (1847-1928)*, Roma, 1994.

La legge 17 febbraio 1881, n. 51, andava a modificare l'originario impianto casatiano del Consiglio Superiore di pubblica istruzione. L'art. 2, relativo alla composizione del Collegio, prevedeva la partecipazione di trentadue membri – sedici liberamente scelti dal Ministro, sedici designati al Ministro dai professori ordinari e straordinari rappresentanti pariteticamente le quattro facoltà universitarie – a fronte dei ventuno della Legge Casati che, all'art. 6, prevedeva la sola nomina Regia.

³¹ «[...] l'interpretazione data da Consiglio di Stato mette fuori del santuario (nel tempio della scienza) i Professori delle libere Università». Così Melchiorre Chirielli, Rettore di Camerino, scrivendo al collega della libera università di Ferrara. Il fascicolo contiene un'affascinante scambio di biglietti oggetto di una corrispondenza “non ufficiale” tra i Rettori. SASC, *Università di Camerino*, b. 19/39 cat. 1° a 4° (1879-80, 1880-81) Archivio della segreteria universitaria. Anni Scolastici (1879-1880)(1880-1881), Titolo 2° Rubrica 7°, Corpo accademico e Consiglio generale.

titolare del potere disciplinare nei confronti dei Professori³². Fu Camerino a muoversi per prima, portando il caso all'attenzione del ministro della Pubblica Istruzione ed invitando Ferrara, Urbino e Perugia sue sorelle a scagliarsi con forza contro quel sistema d'accentramento «che ci accascia l'animo e ci lega le braccia».

Il verdetto è unanime: il parere del Consiglio di Stato viola la legge³³, ne viola lo spirito³⁴, mancando al tempo stesso il principio di uguaglianza nei giudizi. Quale membro del Corpo Accademico, Servilio sostenne fortemente la volontà del collegio universitario, deciso ad interpellare l'autorità ministeriale per reclamare il suo diritto. L'Onorevole Giovanni Zucconi³⁵ si fece portatore della causa nelle discussioni alla Camera. Il 18 marzo 1881 comunicava al Rettore come, nella tornata di quello stesso giorno, l'interrogazione svolta al Ministro non avesse tuttavia prodotto i risultati sperati: «le risposte date dall'On. Ministro non ci hanno posto in grado di poterci dichiarare soddisfatti»³⁶. Con la promessa di riprendere la questione, nell'eventualità di presentare un vero e proprio progetto di legge, si lasciava così in sospeso la vicenda³⁷ pronti a servire una causa che si credeva giusta.

Le difficoltà che il Marsili dovette affrontare negli anni seguenti in veste di Rettore furono molteplici: il «regolamentarismo barocco» che minacciava costantemente le realtà minori³⁸, il problema della mancanza di

³² Ai sensi dell'art. 12 della legge Casati al Consiglio Superiore veniva riconosciuto il potere di giudicare sulle colpe dei professori universitari sanzionate con la deposizione o sospensione per un tempo superiore ai due mesi.

³³ Il riferimento è alla citata l. 17 febbraio 1881, n. 51.

³⁴ «Pel quale si è voluto introdurre l'elemento della libertà nella scelta dei candidati a detto ufficio».

³⁵ Giovanni Zucconi fu un'altra figura di grande importanza per la realtà camerte. Docente di economia politica e statistica, avvocato e deputato al Parlamento dal 1876 al 1895 fu maestro, amico, del Marsili ed insieme a lui promotore delle cause dell'università. S. MARSILI, *Commemorazione dei professori Antonio Bileggi e Giovanni Zucconi letta per incarico del Corpo accademico in solenne adunanza del 23 giugno dal Prof. Servilio Marsili*, in *Annuario dell'Università degli Studi di Camerino*, Anno accademico 1895-1896, Camerino, 1896, pp. 116-139.

³⁶ «L'On. Baccelli, mentre per conto suo dichiarava che sarebbe stato del nostro avviso, si trincerava però come Ministro dietro il parere del Consiglio di Stato». Con una seconda comunicazione, di poco successiva, Zucconi confermava poi la posizione del Baccelli sul parere del Consiglio di Stato concludendo che, anche indipendentemente da esso, egli avrebbe escluso le libere università dalla nomina perché convinto che «nessun interesse e nessun diritto esse avevano a concorrervi». SASC, *Università di Camerino*, b. 19/39 cat. 1° a 4° (1879-80, 1880-81) Archivio della segreteria universitaria. Anni Scolastici (1879-1880)(1880-1881), Titolo 2° Rubrica 7°, Corpo accademico e Consiglio generale.

³⁷ «In via officiosa procurerò che almeno, in riparazione di questa ingiustissima esclusione dei corpi accademici delle libere università, venga dall'On. Ministro data qualche morale soddisfazione, e mi auguro che le premure nostre abbiano risultato pari al desiderio che nutriamo del decoro dei liberi Istituti». Ivi

³⁸ Eco di quella «schizofrenia» di cui parla Francesco Casadei nella sua ricognizione sullo stato della ricerca relativa all'istruzione post-unitaria «[...] il più generale quadro delle scelte politiche di fine Ottocento rivela una sostanziale 'schizofrenia' [...]. Mentre, infatti, si

finanziamenti³⁹. Ma la sfida era duplice, poiché tali vicende andavano ad inserirsi in un contesto assolutamente particolare, quello delle libere università, dove la vita degli enti locali e delle istituzioni universitarie sono intimamente – ed irrimediabilmente – connesse⁴⁰. Questa convivenza, si vedrà, tutt'altro che facile, sarà per l'ateneo l'occasione di rivendicare nei confronti dell'autorità municipale la sua indipendenza⁴¹.

Occorreva dunque uno spirito nuovo con cui affrontare questo duello per la sopravvivenza, spirito che Simoncelli scrive doversi, per quegli anni, principalmente all'amato collega.

Il primo affondo giunse dai progetti del Ministro Baccelli⁴². Contrario al paradigma della statualità dell'istruzione superiore, il disegno di legge del

ipotizzano — nelle aule parlamentari e sulla stampa specializzata — scenari drastici di riforma universitaria (che contemplan spesso la chiusura delle sedi minori), sul piano operativo le autorità di governo — tra la metà degli anni Ottanta e gli inizi del nuovo secolo parificano alle università di prima categoria le sedi di Genova, Parma, Modena, Siena, Messina, Cagliari e Sassari». F. CASADEI, *Recenti studi sull'università italiana dopo l'Unità*, in «Italia contemporanea», 192, 1993, pp. 505-506. Si pensi, ancora, al disegno accentratore di Matteucci teso a contrastare un sistema che voleva tenere in vita tanti piccoli atenei, concepiti come elemento di debolezza poiché «di per sé fragili, dotati di cattedre e di strumenti scientifici inadeguati rispetto agli sviluppi delle varie scienze» I. PORCIANI, *La questione delle piccole università dall'unificazione agli anni Ottanta* in M. DA PASSANO (cur.), *Le università minori in Italia nel XIX secolo*, Sassari, 1993, p. 12; si veda, ancora, M. MORETTI, *La questione delle piccole università dai dibattiti di fine secolo al 1914*, in M. DA PASSANO (cur.) *Le università minori in Italia*, cit., p. 23.

³⁹ Le difficoltà in cui versava l'Ateneo sono attestate già negli anni immediatamente successivi al riconoscimento di libertà, dovute all'esiguo numero degli studenti ed altre criticità nell'amministrazione economica. Tali problemi vennero risolti nel 1876 con la costituzione di un'apposita Deputazione Amministrativa, retta da Statuto e Regolamento propri, a cui affidare l'amministrazione del patrimonio universitario. G. GALLERANI, *La libera Università di Camerino e i suoi istituti scientifici*, cit., p. 13

⁴⁰ Gli statuti di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, da sottoporre ad approvazione del governo, erano predisposti dai Comuni. Membri eletti dal Consiglio Comunale componevano gli organi di gestione ed amministrazione dei rispettivi atenei. «Le amministrazioni locali avrebbero dovuto sostenere finanziariamente le università cittadine mentre il governo manteneva, almeno sulla carta, ampi poteri ispettivi». Si rinvia più diffusamente a M. MORETTI, *Piccole, povere e 'libere': le università municipali nell'Italia liberale*, in G. P. BRIZZI e J. VERGER (curr.), *Le università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno Internazionale di Studi (Alghero, 30 ottobre – 2 novembre 1996)*, Soveria Mannelli, 1998, pp. 533-562.

⁴¹ Su questa linea si collocava, ad esempio, la proposta del Marsili formulata all'adunanza di facoltà del 30 maggio 1881 per la devoluzione delle nomine dei professori alle singole facoltà, affidata invece dal capitolo VII dello statuto, secondo le rispettive attribuzioni, alla Giunta e al Consiglio Municipale. La modifica dello statuto universitario avrebbe contribuito al «migliore andamento morale e materiale della università», rendendo questa «veramente autonoma». SASC, *Università di Camerino*, b. 19/39 cat. 1° a 4° (1879-80, 1880-81) Archivio della segreteria universitaria. Anni Scolastici (1879-1880) (1880-1881), Titolo 2° Rubrica 3a, Deliberazioni della Facoltà di Giurisprudenza.

⁴² L'attività di riforma aveva l'obiettivo di stabilire un sistema autonomico, idealmente ispirato al modello dell'università medievale, ripristinando un'amministrazione funzionale all'autonomia didattica. Il governo attuale di tutte le università aveva, invece, uniformato

Baccelli fu il primo a presentarsi radicalmente per l'autonomia da darsi alle università, fondando su una triplice libertà – disciplinare, amministrativa e didattica – la restituzione alle università del Regno «il pieno governo di se stesse». Nel concentrare l'impegno sulle sedi principali si dava la possibilità alle province, i municipi, i privati, di concorrervi nel finanziamento con il rischio di indebolire ulteriormente la posizione delle università minori e, ancor più, delle libere, finanziate dai soli enti locali⁴³. Temendo per la sopravvivenza dell'ateneo, con il sostegno dell'On. Zucconi suo «compagno d'armi», il Marsili agì immediatamente per proteggerne il destino. Insieme, si rivolsero ai Deputati per ricordare i servigi che fin dagli «antichissimi tempi» le libere università del Regno resero allo sviluppo della cultura, «facendo nobile istanza perché anche alle Università libere fosse accordato un adeguato concorso per metterle, colla generale autonomia eventuale, nella possibilità di sopravvivere nella feconda battaglia del libero insegnamento»⁴⁴.

I diversi progetti di riforma non approdaron a risultati concreti⁴⁵, nondimeno essi rappresentarono un momento importante nell'affermazione di un'identità, per sostenere le ragioni dell'ateneo innanzi ad uno Stato che, per equità e “giustizia retributiva”, avrebbe dovuto contribuire al sostentamento delle università libere.

Fu l'amore per la sua città, il «culto ereditato dal padre» per quell'Università che aveva accolto prima Francesco e poi lui, a nutrire la sua tenacia. Sentimenti che si percepiscono in maniera tangibile soprattutto in una di queste carte, ove viene registrata sotto il nome di “vertenza Salomoni” una questione «di gravissimo momento». Servilio Marsili decise

l'insegnamento e soffocato la concorrenza ritenuta indispensabile per il progredire della scienza. F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano, 1995, pp. 257-258.

⁴³ «Anche la nostra Università avrebbe il diritto, aprendosi la lotta, di pretendere di essere messa in grado tale da sostenere la validamente di fronte a quelle che, sovvenute già dallo Stato con laute dotazioni, troveranno in seguito, negli erari dei grassi comuni e di estese e fiorenti province, dove attingere per i bisogni ulteriore della Scienza e dei loro Atenei resi autonomi». G. GALLERANI, *L'università di Camerino e i suoi istituti scientifici*, cit., p. XXXIV

⁴⁴ «È da considerare però che se tutte le altre Università del Regno si rendessero domani autonome, cioè si stabilisce in questo senso un'eguaglianza di diritti come noi, elevando i loro, noi avremmo certamente svantaggio. Ciò perché, mentre esse ci sarebbero sempre superiori per mezzi, iniziata la inevitabile e d'altronde proficua concorrenza fra tutte le libere sorelle, le meno ricche verrebbero a perire miseramente, ad onta delle loro tradizioni gloriose». Ivi, pp. XXXIII-XXXIV.

⁴⁵ I. PORCIANI, *Lo Stato unitario di fronte alla questione dell'università*, in ID., *L'università tra otto e novecento*, Napoli, 1994, p. 136. Sui successivi provvedimenti si veda l'attenta ricostruzione offerta da F. COLAO, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia nell'università liberale*, cit.

di portare all'esame di tutto il corpo accademico⁴⁶ il provvedimento disciplinare adottato dalla Giunta Municipale con cui si infliggeva al Professor Annibale Salomoni⁴⁷ la sanzione della sospensione per due giorni, a seguito di trasgressione ai regolamenti delle Cliniche dell'Università ed attriti con la Clinica chirurgica⁴⁸. Pareri, determinazioni, rapporti, verbali si susseguono in un incalzante botta e risposta che scuote i fragili equilibri tra l'Ateneo e il Municipio, provocando reazioni estremamente forti.

Il terreno di scontro fu, questa volta, il capitolo VIII dello Statuto universitario – “Delle guarentigie concesse ai membri del Corpo Accademico e delle giubilazioni ai Professori ordinari” – e, più precisamente, l'applicazione dell'art. 74. Interpretando il presunto silenzio normativo dello Statuto dato dalla mancanza di una disposizione che ricalcasse la lettera dell'art. 152 della legge Casati⁴⁹, con decreto del 23 aprile 1892 l'autorità comunale interveniva «arrogandosi» il potere di ammonire. Nell'opinione del Consiglio, l'assenza di un'attribuzione diretta in capo al Rettore non valeva ad investire l'organo municipale di una simile competenza⁵⁰, al contrario implicitamente esclusa dall'articolo 74. La norma

⁴⁶ SASC, *Università di Camerino*, b. 48 cat. 2 (1891-92 1892-93) Corpo accademico e Consiglio generale, titolo II, rubrica 7, Adunanza generale del corpo accademico.

⁴⁷ Professore di patologia speciale chirurgica e di clinica chirurgica. Cfr. *Annuario dell'Università degli Studi di Camerino*, Anno accademico 1892-1893, Camerino, 1893, p. 16.

⁴⁸ «Non possiamo dimenticare come, essendo annesse all'Università le Cliniche propedeutiche medica e chirurgica, queste si tengono nell'ospedale civile e per esse, direttamente o indirettamente, contribuisce in misura non lieve la locale Congregazione di Carità, che ha migliorato i locali e il materiale, adattandoli alle esigenze della scienza moderna». G. GALLERANI, *La libera Università di Camerino e i suoi istituti scientifici*, cit., p. 219. Altre notizie sugli ospedali della città e la relazione con le opere di carità si trovano più compiutamente in A. CONTI, *Camerino e i suoi dintorni: con la pianta della città*, Camerino, 1872, cap. settimo e P. SAVINI, *Storia della Città di Camerino narrata in compendio dal Marchese Patrizio Savini. Con note ed aggiunte del Can. Prof. Milziade Santoni*, Camerino, 1895.

Nella difesa del Salomoni assunta dal professor De Pirro (sul quale si rinvia alle note successive) si parla, genericamente, di «mancanze disciplinari»: comportamenti diversi che, quando addirittura non punibili, costituirebbero lesioni alla «convenienza professionale» di cui «è solo giudice competente la facoltà cui il professore appartiene»; o violazioni ai regolamenti ospedalieri (il rifiuto di tener ambulatorio, i criteri per ammettere gli ammalati alle cure) che, però, non sono regolamenti strettamente universitari. La questione non sembrava, peraltro, essere nuova: Giovanni Zucconi, Presidente dell'amministrazione della Congregazione per otto anni, asserisce che una delle «spine» più grosse è, appunto, quella della clinica chirurgica: «coi clinici medici si va spesso d'accordo, ma con quelli di chirurgia è una continua guerra che dura da parecchi anni». SASC, *Università di Camerino*, b. 48 cat. 2 (1891-92 1892-93) Corpo accademico e Consiglio generale, titolo II, rubrica 7, Adunanza generale del corpo accademico.

⁴⁹ Art. 152: « [Il Rettore] Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno dei propri doveri accademici. Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro».

⁵⁰ La difesa dai toni più accesi è sicuramente quella dell' Avv. Luigi Vito De Pirro, professore di diritto civile. La sua trattazione occupa gran parte del verbale e fonda

affidava alla Giunta la sospensione o la rimozione dei professori, postulando in ogni caso il sindacato nel merito da parte del Consiglio Accademico chiamandolo a rendere un parere sui fatti⁵¹ (parere considerato, di fatto, obbligatorio). Restava, inoltre, il combinato disposto degli articoli 24 e 25⁵² che dava la possibilità al Rettore di adottare provvedimenti parziali per oggetti strettamente disciplinari senza l'approvazione della Giunta prescritta per le misure generali.

Il parere del Consiglio ci fu⁵³, ma la decisione municipale andò nella direzione opposta. Una simile ingerenza venne avvertita come vera e propria

l'illegittimità del provvedimento su ragioni di ermeneutica legale. Secondo De Pirro, anzitutto, per quanto non espressamente disposto dallo statuto, il carattere suppletivo della legge Casati consente l'applicazione diretta del suo articolo 152. In secondo luogo, l'ammonizione a misura disciplinare può aspettare soltanto al Rettore, cui è devoluta per organico la «sorveglianza e la sovrintendenza sui professori», potendo egli agire secondo gli artt. 24 e 25 (v. nota 53): «quale il significato dell'inciso 'cose disciplinari' se anche la facoltà di ammonire avoca a sé la Giunta?». Risulterebbe violato anche l'articolo 135 dello statuto circa la possibilità per la Rappresentanza municipale di adottare modifiche statutarie (aggiunte, *dichiarazioni* o condizioni utili al miglioramento dell'università) salva l'approvazione, oltre che del Consiglio Comunale, del Governo. La Giunta ha adottato il provvedimento *dichiarando* l'obbligatorietà dei regolamenti della Congregazione di Carità «e proclamare l'obbligatorietà di quelle norme è quanto meno – se non un'aggiunta – una dichiarazione certamente». Quanto al merito della questione mancherebbe, inoltre, l'estremo di cui all'art. 72, comma 3, che subordina la pena della sospensione al carattere «recidivante» delle trasgressioni disciplinari.

Le ultime considerazioni sono di ordine puramente valutativo: «Rilevo anzitutto il nessun riguardo avuto per l'incolpato. Penso che la stima e la deferenza dell'On. Giunta verso chi fece l'inchiesta a carico di lui, sia grande quanto quella che io gli professo come individuo e come capo dell'Ente benemerito: ma dessa non dispensava dall'accertare – malgrado qualunque notorietà od intima e personale convinzione – di tutti i fatti addebitabili. Ciò era reclamato dalla presunzione d'incolpabilità che sta a favore di chiunque; ciò consigliava la qualità dell'incolpato, non semplice professore ma preside della facoltà di medicina, membro, come tale, del Consiglio Accademico [...]». SASC, *Università di Camerino*, b. 48 cat. 2 (1891-92 1892-93) Corpo accademico e Consiglio generale, titolo II, rubrica 7, Adunanza generale del corpo accademico.

⁵¹ Art. 74. - «E' di competenza della giunta l'infliggere tanto l'una quanto l'altra pena [sospensione o rimozione] dopo aver sentito il parere del Consiglio Accademico legalmente convocato dal Rettore in numero non minore di due terzi. Innanzi a questo Consiglio potrà l'incolpato dedurre le sue difese. Si trasmetterà alla Giunta medesima col mezzo del Rettore un dettagliato rapporto col parere del Corpo Accademico». Per lo Statuto dell'università libera di Camerino si veda G. GALLERANI, *L'università di Camerino*, cit., p. 47 e ss.

⁵² Art. 24.- «Appartiene al Rettore la rappresentanza del Corpo Accademico, la sorveglianza e soprintendenza su i Professori, sugli studenti, sugli impiegati e subalterni riferendone alla Giunta».

Art. 25.- «I regolamenti tutti riguardanti le misure generali saranno proposti dalle singole Facoltà e riveduti poi dal Rettore insieme coi presidi delle Facoltà medesime, assoggettando il tutto all'approvazione della Giunta. Ove si tratti di misure di provvedimenti parziali per qualche oggetto strettamente disciplinare non vi sarà bisogno della suddetta approvazione».

⁵³ Si tratta del verbale del Consiglio Accademico datato 7 aprile 1892, che precede la deliberazione di sospensione della Giunta e riportato nel verbale di discussione del 13 maggio: « [-Ha considerato inoltre-] che le ragioni fin qui dette furono in massima e nella

«esautorazione» del rettorato e del Corpo Accademico: la delibera non si rivelava solo contraria alle norme ma anche lesiva della dignità del Consiglio, scavalcandone la voce.

La gravità della questione, in definitiva, andava ben al di là della mera correttezza legale. Tutto ruotava attorno a quel diritto di punire, tra chi rilevava la spinosità della faccenda⁵⁴, chi sosteneva la necessità di una chiara presa di posizione⁵⁵ e chi, nonostante tutto, credette che la Giunta fece soltanto quel che ritenne essere tra le sue legittime facoltà.

«Sempre solidale per la difesa e la dignità dell’ateneo per la quale mi farei spezzare». Come Rettore, e dunque emanazione diretta del Corpo Accademico, Servilio si offriva storicamente al Consiglio, promuovendo senza alcun dubbio la necessità di affermare «solemnemente» l’autonomia dell’Ente. Mite ma risoluto, senza abbandonare la proposta delle dimissioni⁵⁶ («potrebbero credersi una pressione per ottenere l’intento»),

parte sostanziale adottate dal nostro Consiglio Accademico, innanzi al quale il Salomoni addusse le sue difese come risulta dal verbale 7 aprile decorso. Che il voto col quale si chiude quel verbale non può staccarsi dalle considerazioni che lo precedono; e perciò per chi ne tien conto, la dichiarazione di non esser competente ad emettere alcun parere in oggetto, significa mancare nel caso gli estremi, le condizioni cioè volute dalla legge statutaria per scendere all’esame degli addebiti fatti al Salomoni. Che l’On. Giunta andò in opposto parere ritenendo verificarsi nella specie quegli estremi, ed erale ciò lecito a norma dell’art. 74 dello Statuto, ma il suo giudizio totalmente contrario, offende la dignità di quel Consiglio» [evidenziazioni nel testo]. SASC, *Università di Camerino*, b. 48 cat. 2 (1891-92 1892-93) Corpo accademico e Consiglio generale, titolo II, rubrica 7, Adunanza generale del corpo accademico.

⁵⁴ Zucconi – che in precedenza era stato sia assessore di Giunta che deputato della Congregazione di Carità – si trovava ad affrontare la vicenda quasi con un certo imbarazzo e suggeriva un atteggiamento più cauto: «[...] ma il giorno in cui la Congregazione non si vedrà neppure difesa dalle intemperanze dei Professori di Clinica chiuderà loro come dissi le porte. Facciamo adunque, concludo, qualche cosa di serio e di pratico, non con le dimissioni, che porterebbero danni maggiori; proponiamo, se si vuole nuovamente il dubbio sul diritto della ammonizione, studiamo meglio la cosa e vediamo di chi sia la vera competenza. Pensate che questa può essere una lotta che non si sa dove finirà, e, con l’aria che tira non so quanto possa essere opportuna. Come ultimo venuto e come ultimo fra voi vi prego di considerare se ciò convenga. Diamo piuttosto alla vertenza un aspetto del tutto giuridico».

Il Professor Luigi Palumbo, ordinario di storia del diritto, temeva invece una qualche ritorsione da parte della Congregazione: «posto che la Giunta voglia tornare sui suoi passi, la Congregazione di Carità potrebbe poi non acquietarsi e chiudere le Cliniche: bisogna adunque considerare tutto perché non resti nessuna ostilità».

⁵⁵ Così Giulio Pacchioni, docente di diritto romano, nel ritenere del tutto illegale la vicenda e nel pretendere una vera e propria «soddisfazione» da parte della Giunta. Dello stesso avviso il direttore della scuola di farmacia, il prof. Attilio Fabrini, sostenendo l’esigenza di far sentire al municipio che il Corpo Accademico «non intende sottostare alla pretesa interpretazione dello Statuto universitario e che pertanto, qualora si insista, potrebbe esso rivolgersi all’Autorità Governativa».

⁵⁶ Questa la soluzione proposta dall’Avv. De Pirro, sostenuta anche dal professor Pacchioni (cfr. nota precedente). «Per trovare un modo il più efficace di fronte alle affermazioni della giunta, a noi non resta altro che di affermare il rovescio con le dimissioni del Rettore e dei Presidi».

suggerì l’attesa di nuovi provvedimenti «se si persisterà, allora [sostiene] essere il caso di fare comprendere al Municipio quale è l’intendimento del Consiglio Accademico». All’adunanza generale del Corpo Accademico del 13 maggio 1892 si decise perciò di tentare un ultimo accomodamento ma il silenzio della Giunta indusse il Consiglio universitario a ricorrere direttamente all’autorità governativa. Il parere del Ministero, tuttavia, non arrivò. La disputa venne ripresa nelle mani del Comune che, ritenendo così confermata la sua competenza, la risolse nel dicembre di quello stesso anno: con quattordici voti a favore si rendeva definitivo ed inappellabile il provvedimento di sospensione.

Sebbene l’esito possa ritenersi in un certo senso sfavorevole per il “fronte” accademico, l’intero episodio è certamente significativo nel fornire una chiave di lettura autentica dei rapporti tra l’Università ed il Comune. Quello che potrebbe apparire *prima facie* un fatto minore assume una connotazione tutta propria nell’esperienza giuridica delle università libere ove la rottura tra le norme e l’aspirazione di governarsi da sé è evidente⁵⁷. L’ingerenza esterna è inammissibile, specie nei confronti di un ateneo dichiarato libero per legge.

Vi è un aspetto, in particolare, che colpisce. Proprio il termine “soddisfazione” utilizzato dal Professor Pacchioni (cfr. nota 55) rimanda ad un più antico linguaggio d’onore, dove la ferita di uno era la ferita di tutti e la *satisfactio*⁵⁸ l’unico sollievo all’offesa ricevuta. Mentre afferma nel Rettore il diritto d’infliggere l’ammonizione, il corpo insegnante – e con esso, l’intera comunità accademica – trova nelle dimissioni il modo più efficace per affermare il proprio diritto e mandare un messaggio d’integrità e forza⁵⁹. «Dal conflitto sorgerà poi la definizione della legalità: sostenendo

⁵⁷ «Non giova negarlo, le lotte aspre, quotidiane, sostenute dai professori contro le autorità amministrative per difendere gli interessi morali della scuola, per tutelare anche, talvolta, la propria dignità, questa tranquillità finiscono per toglierla». A. DE MEDIO, *Le nostre università libere. Discorso letto per l’inaugurazione dell’anno accademico 1905-06 nell’Università di Perugia*. Perugia, 1906, p. 24.

⁵⁸ Per comprendere meglio questi sentimenti basta pensare all’idea della soddisfazione nella tradizione nobiliare-cavalleresca dell’età moderna. Intesa come riparazione di *iniuria*, la soddisfazione non coincide con il concetto propriamente giuridico di “restituzione”: presupponendo non una “usurpazione” ma una lesione, un’offesa, la soddisfazione non poteva condurre mai alla concreta restituzione di quanto defraudato, rimediando piuttosto con una compensazione per equivalente. La *satisfactio* non poteva ottenersi secondo una regola di uguaglianza aritmetica bensì secondo criteri di equità e soprattutto – ciò ne costituiva il tratto qualificante – era finalizzata ad una reintegrazione indipendentemente dal fatto che la condotta ingiusta avesse prodotto anche un danno effettivo. M.S. TESTUZZA, *Rimediare al male con il bene. La giustizia e il perdono della vittima nell’età della controriforma: tra restitutio, satisfactio-satispassio e potestas in se ipsum* in *Vergentis: revista de investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III*, IV (2017), pp.77-78.

⁵⁹ «Pacchioni non è soddisfatto della sola affermazione del diritto, ma vorrebbe anche l’altra cosa a cui tiene molto. Avvenute le dimissioni dovrebbe seguire la rielezione delle stesse persone e ciò avrebbe un significato altissimo per tutti e per Prof. Salomoni una

un interesse del corpo universitario, sosteniamo ancora l'interesse del paese».

4. Il foro

Tali atteggiamenti sono in linea con quanto giungeva in quegli stessi anni dalla giurisprudenza locale. È stato possibile tracciare una linea di continuità tra questi fatti e due contenziosi instaurati innanzi al Tribunale Civile di Camerino, liti in cui l'Ateneo compare come parte attrice. Non poteva passare inosservato, agli occhi di chi scrive, il fatto che tali cause siano state patrociniate proprio dal Marsili.

Le sentenze conservate presso l'Archivio, pur nell'impossibilità di rinvenire integralmente memorie ed atti di causa⁶⁰, consentono di mettere in luce i profili giuridici di maggior rilievo affrontati dall'avvocato permettendo, al contempo, di aprire una prima finestra sugli snodi fondamentali nella vita istituzionale dell'ente.

4.1. *Università degli Studi di Camerino c. Comune di Camporotondo*

Con atto proposto il 22 luglio 1878, la Deputazione Amministrativa dell'Università chiedeva la condanna del vicino comune di Camporotondo del Fiastrone al pagamento del contributo annuo imposto con rescritto pontificio per il mantenimento dell'ateneo. Il *casus belli* fu il passaggio dell'Università di Camerino da governativa a libera per effetto del decreto 24 gennaio 1861, circostanza che fece credere al comune di Camporotondo di non essere più tenuto a pagare, dall'anno 1862, il suo tributo. Le questioni portate in giudizio vertevano dunque sul carattere di perpetuità del sussidio, contestato a seguito delle modifiche che avevano investito l'istituto universitario e la fisionomia politico-amministrativa del territorio⁶¹.

Per decidere sulla questione si ripercorre preliminarmente la storia più recente dell'ateneo⁶² fino al 1818, anno in cui il Municipio di Camerino,

conferma di stima per un subito trattamento esorbitante». SASC, *Università di Camerino*, b. 48 cat. 2 (1891-92 1892-93) Corpo accademico e Consiglio generale, titolo II, rubrica 7, Adunanza generale del corpo accademico.

⁶⁰ Conservati, probabilmente, nella parte della Biblioteca Valentiniana ancora inaccessibile.

⁶¹ L'annessione delle Marche al Regno d'Italia comportò l'introduzione di una nuova circoscrizione amministrativa per la quale Camerino da Capoluogo di Provincia passò a Capoluogo di Circondario.

⁶² La formale istituzione dell'Università ad opera di Benedetto XIII con breve del 1° luglio 1727 (in realtà «rifondata» come *Universitas studii generalis*: P. L. FALASCHI, *La Facoltà giuridica camerte: ritorno al passato*, cit., p. 17), il rescritto di Pio VII del 30 settembre 1816 col quale si provvedeva al ripristino provvisorio dell'Università fino al nuovo riordino pontificio del 28 agosto 1824 con cui, com'è noto, si ripartivano in due ordini di categorie le università confermando Camerino tra le secondarie, sotto la dipendenza di vescovi e della Sacra Congregazione.

«temendo per la sussistenza dell'università», si rivolse alle Comunità circostanti⁶³. Esse «costituitesi in consorzio dichiararono con apposite deliberazioni di concorrere alle spese di mantenimento mediante un contributo di scudi 800, che si obbligavano di pagare ripartiti per popolazione». Questa ripartizione venne in seguito approvata con rescritto di Pio VII nel 5 settembre 1818, includendo quei Comuni – Matelica e Fiastra – inizialmente contrari all'imposizione dell'onere. I successivi provvedimenti⁶⁴ non intervennero su tali obblighi traghettando, sostanzialmente inalterata, la situazione fino al decreto di libertà.

Lo sforzo interpretativo è qui tutto teso alla ricostruzione della natura dell'ente universitario attraverso la trattazione di due nodi fondamentali. L'esame dell'«indole giuridica» dell'obbligazione assunta dalla Delegazione dei Comuni, in primo luogo, porta il Giudice a ritenere che essa debba considerarsi in tutto e per tutto un'obbligazione perpetua. Ciò alla luce del dato normativo⁶⁵ ma, per quel che più rileva, per l'elemento contrattuale da cui scaturì la stessa obbligazione: la promessa fatta *utilitatis causa*. I membri del consorzio scelsero infatti «di assumere un impegno duraturo perché sapevano di obbligarsi verso un Ente morale la cui sussistenza dovesse essere stabile»; trattavasi, perciò, di spontanea promessa dalla quale i Comuni – *rectius*, il Comune di Camporotondo – non avrebbero potuto recedere a piacimento. E così sarebbe, si legge, anche se si volesse ricondurre l'accordo alla *pollicitatio*, la promessa non accettata, che esclude la nascita del vincolo obbligatorio tranne quando è in favore dello Stato o di una Città⁶⁶, «ed in questo caso il promittente obbliga sé ed i suoi eredi, ove

⁶³ Facevano parte della Delegazione: Acquacanina, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Fiordimonte, Gagliole, Matelica, Montecalvo, Muccia, Pievevetrina, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti.

⁶⁴ Si cita un Rescritto del 1819 che confermò il precedente, adeguando il riparto – secondo quel criterio di proporzionalità inizialmente scelto – ai cambiamenti della popolazione. Ancora, un dispaccio del 9 ottobre 1822, «dispaccio Cardinal Consalvi Segretario di Stato», che interveniva con altre disposizioni temporanee.

⁶⁵ «Tale principio [il carattere di perpetuità] trova anche appoggio nella stessa legge Comunale, per la quale si prescrive che la facoltà data ai Comuni di rinvocare una precedente deliberazione riguarda soltanto il caso di una deliberazione, che versi sopra oggetti di ordine puramente economico; ma non quando da essa sono nati diritti di terzi». SASC, *Tribunale di Camerino*, sentenze civili 1878, Causa civile di procedimento sommario tra Università degli Studii di Camerino e Comune di Camporotondo, f. 586.

⁶⁶ Nel diritto romano classico il termine *pollicitatio* indica la promessa di costruire un'opera o di dare denaro fatta dal cittadino alla *res publica*. Cfr. «Pollicitazione», E. ALBERTARIO, *Enciclopedia italiana di Scienze Lettere ed Arti*, XXVII (1935). «L'archetipo storico della dichiarazione unilaterale giuridicamente vincolante indipendentemente dall'accettazione del destinatario va individuato nella *pollicitatio*, ipotesi eccezionale riconosciuta dall'ordinamento romano». V. CARRO, *Dalla pollicitatio all'art. 1987 c.c.: l'attualità del problema della formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, in C. CASCIONE e C. MASI DORIA (curr.), *Fides Hvmantitas Ivs. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. II, Napoli, 2007, pp. 791-816. Sul tema, più diffusamente, si veda P. LEPORE, *Rei Publicae Polliceri*.

siasi impegnato per un motivo particolare che si compie in progresso⁶⁷». Tali principi sarebbero applicabili al caso in esame per la specifica causa che mosse i Comuni, ossia l'interesse alla conservazione dell'istituto scientifico a vantaggio di una città Capoluogo del suo territorio.

Ma la promessa fu accettata dall'Università («lo dimostra il fatto che la università rimase istituita e che perdura tuttavia, avendo considerato fra le sue rendite patrimoniali il contributo dei Comuni») e quell'accettazione riporta una volta per tutte l'obbligazione tra le convenzioni «le quali se *ab initio fuit voluntatis, ex post facto fuit necessitatis*».

Le teorie della difesa cadono sotto il *decisum* del tribunale. L'onere di contribuzione è del tutto indipendente tanto dalle variazioni territoriali⁶⁸ quanto dai mutamenti istituzionali dell'ateneo la cui essenza è rimasta, peraltro, inalterata⁶⁹: il regio decreto non ha cambiato l'ordinamento amministrativo dell'istituto, che anzi ha sempre avuto un patrimonio proprio, separato e distinto da quello del Comune. La nuova previsione statutaria (l'obbligo per il Comune di integrare le rendite proprie dell'istituzione) «lungi dallo sciogliere i comuni dall'obbligo preesistente, lo ha invece solamente confermato, perché tra le rendite proprie dell'Università ha dovuto considerare l'annuo tributo di scudi 800, a carico dei comuni, che ha sempre figurato fra le sue rendite patrimoniali, e che tuttora trovasi iscritto ne' bilanci annuali dell'Università». Nella parte motiva seguono inoltre osservazioni circa la perpetuità delle rendite patrimoniali dell'ente, da intendersi consequenziale al carattere di stabilità che la stessa *Quod divina sapientia* volle imprimere all'università di Camerino nella sua opera di riforma.

All'elemento contrattuale soccorre, infine, l'intimazione di pagamento del contributo arretrato ad alcuni membri della delegazione inadempienti

Un'indagine giuridico-epigrafica. Seconda Edizione riveduta ed ampliata, Milano, 2012 e, dello stesso autore, *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Milano, 2019.

⁶⁷ SASC, *Tribunale di Camerino*, sentenze civili 1878, Causa civile di procedimento sommario tra Università degli Studii di Camerino e Comune di Camporotondo, f. 587.

⁶⁸ «La mutata circoscrizione amministrativa non avrebbe efficacia da distruggere un vincolo già esistente, anche nell'ipotesi che si volesse da essa far dipendere. In quanto poi al Comune di Camporotondo per la nuova circoscrizione è rimasto compreso nel Circondario di Camerino, e non parrebbe intendere come avesse voluto sostenere tal principio [...]». Ivi, f. 590.

⁶⁹ «è certo che quando avviene un rivolgimento politico tutte le istituzioni poggiate sui principi del cessato governo, vengono ricostituite sulla base che informano il novello regime. Ed appunto ciò che si è verificato per la università di Camerino, la quale riordinandosi a seconda le novelle esigenze per decreto del 24 gennaio 1861 se è proclamata libera università, e per tal modo la sua esistenza essendo rimasta inalterata, l'obbligazione assunta dai municipii non è venuta meno per esser permanenti le cause che li determinava al contributo». Ivi, f. 589.

nell'anno 1827⁷⁰ che, secondo l'autorità giudiziaria, costituisce interpretazione autentica del rescritto pontificio costitutivo dell'onere.

La vertenza si risolse in favore dell'Università, con la condanna del Comune al pagamento delle annualità decorse⁷¹. Tra le domande del Marsili, quella che chiede l'«esecuzione provvisoria» della sentenza per essere la domanda «basata sopra atti autentici» – accolta dai giudici – sembra attestare la rilevanza giuridica, prima ancora che storico-culturale, data agli atti fondativi dell'ateneo. Il richiamo alla tradizione si inserisce nella dinamica processuale, divenendo «il fondamento di una solida e non effimera legittimazione, di un rinnovato e sicuro prestigio»⁷².

4.2 *Università degli Studi di Camerino c. Amministrazione delle Regie Finanze*

Nell'aprile 1882 Servilio Marsili agiva invece contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato per il corretto inquadramento dei professori, insistendo per il riconoscimento degli insegnanti universitari in una categoria diversa rispetto a quella corrente, con restituzione di quanto in più trattenuto per effetto della tassazione⁷³.

⁷⁰ Viene citato il dispaccio del 31 ottobre 1827 della Sacra Congregazione del Buon Governo – organo destinato a sovrintendere all'amministrazione comunale per la tenuta dei bilanci e per la gestione delle finanze – con il quale si prefiggeva agli esattori delle rispettive comunità il termine di 15 giorni per effettuare il pagamento di quanto dovevano all'Università, pena il ricorso alla mano regia. Ibid.

⁷¹ Ridotta a sole cinque annualità arretrate per l'accoglimento dell'invocata prescrizione quinquennale.

⁷² G. P. BRIZZI, *Le università minori in Italia. Identità e autoconsapevolezza*, in G.P. BRIZZI e J. VERGER (curr.), *Le università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno Internazionale di Studi (Alghero, 30 ottobre – 2 novembre 1996)*, Soveria Mannelli, 1998, pp. 174-176.

⁷³ Introdotta con legge n. 1830 del 14 luglio 1864 e successivamente innovata dal T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, l'imposta di ricchezza mobile fu la prima imposta sui redditi istituita nell'Italia Unita. Basata sulla dichiarazione dei redditi presentata da ogni contribuente, si trattava di un'imposta diretta a carattere prevalentemente oggettivo, definita dalla dottrina "residuale" in quanto colpiva ogni specie di reddito diverso da quello assoggettato all'imposta sui redditi immobiliari: gli stipendi, le pensioni, i redditi ipotecari, i redditi provenienti da benefici ecclesiastici, i redditi industriali, commerciali e professionali e, in generale, ogni specie di reddito non fondiario prodotto nello Stato.

I redditi erano divisi in categorie e colpiti in misura decrescente. L'art. 54 del Testo Unico disponeva: «La traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile sarà fatta con le seguenti regole:

a) I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale;
 b) I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale;
 c) I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), quelli nei quali non concorre né l'opera dell'uomo, né il capitale

La citazione in giudizio è qui provocata dallo “slittamento” di categoria avvenuto nel 1877. Prima quell’anno gli stipendi dei professori risultavano, come quelli pagati dal comune, iscritti nella categoria “D” (redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato) e gravati di conseguenza⁷⁴. Fu, probabilmente, l’istituzione della Deputazione Amministrativa nel 1876⁷⁵ a far credere all’Agente delle Imposte che l’istituto avesse perso quel carattere di “municipalità”, che «avesse un’esistenza propria» e, rinnovato nell’amministrazione, potesse ora provvedere alla retribuzione degli insegnanti, pertanto ricondotti dal funzionario nella tipologia “C”.

Dalla sentenza si apprende che la decisione non fu tuttavia condivisa dalle commissioni territoriali competenti⁷⁶, le quali mantennero la classificazione nella categoria “D” e che lo stesso si ebbe nel 1879 fin quando, adita la Commissione Centrale – ultima istanza della giurisdizione amministrativa –, si confermò la scelta dell’esattore.

La ragione che porta l’ateneo a ricorrere all’autorità giudiziaria è quella di provare che l’Università, sotto quest’aspetto, è un’istituzione municipale. Superata ogni apparente contraddittorietà con le tesi autonomistiche di cui si è detto poc’anzi, si capisce come l’intento del Marsili sia chiaramente quello di assicurare pari dignità al “suo” corpo insegnante, per conservare quel trattamento di favore introdotto per gli impiegati pubblici⁷⁷ e riconosciuto

(vitalizi, pensioni) e i proventi di cui alla lettera e dell’articolo 3 vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi;

d) I redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni vengono valutati e censiti riducendoli ai quattro ottavi». E. BRUNI, *L’imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Milano, 1894; per un’accurata ricostruzione delle origini dell’imposta e della legislazione pre-unitaria si veda E. SCANDALE (cur.), *Commento alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile, Quarta edizione*, Vol. I, Torino, 1934.

⁷⁴ Ossia ridotti al reddito imponibile di quattro ottavi.

⁷⁵ Sull’istituzione della Deputazione Amministrativa cfr. nota 39. Statuto e Regolamento, approvati con delibere del Consiglio Comunale 12 luglio 1877 e 18 marzo 1881, ne disciplinavano composizione e relative attribuzioni fissando (art. 1 Statuto) la separazione tra le due amministrazioni: «L’amministrazione della università degli studi di Camerino è separata da quella del Comune, sebbene da questo dipenda in forza dell’art. 2 dello statuto universitario 9 agosto 1861».

⁷⁶ Organi appartenenti all’amministrazione finanziaria, le Commissioni Mandamentali e Provinciali vennero istituite dal regio decreto 24 agosto 1877 n. 4021 per decidere sulle eventuali controversie tributarie. E. SCANDALE (cur.), *Commento alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile, Quarta edizione*, Vol. II, Torino, 1934, pp. 704-719.

⁷⁷ «Questa speciale categoria di favore per gli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni, introdotte coll’art. 7 della legge 11 agosto 1870, alleg. N, fu motivata da considerazioni specialissime circa la condizione critica della maggior parte degli impiegati addetti alle Amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni. Diceva il ministro Sella nel Progetto 11 marzo 1870: ‘I motivi che inducono a liquidare l’imposta sui 4/8 degli stipendi ed assegni degli impiegati governativi invece dei 5/8, come si fece sinora, si presentano facilmente alla mente di ognuno anche senza tener conto della tenuità degli stipendi e della difficoltà che incontra la benemerita classe degl’impiegati a far fronte alle esigenze della vita, stante il rincarimento di tutte le cose più necessarie. Aumentandosi le

anche agli stessi docenti di Camerino fino a qualche anno prima. Scongiurata l'eccezione preliminare di competenza⁷⁸ si arriva al cuore della controversia ossia, ancora una volta, stabilire se l'università sia un ente autonomo oppure un'istituzione comunale. Se era vero, difatti, che l'art. 1 dello statuto amministrativo sanciva la separazione dei patrimoni, era altrettanto vero che rimanevano ampie prerogative in seno alla potestà municipale. Nell'art. 3, che affidava la nomina dei membri della Deputazione Amministrativa – uno di loro Assessore di Giunta – al Consiglio comunale; nell'art. 5, che rimetteva l'elezione del presidente e vice-presidente nuovamente al Consiglio o, ancora, nell'art. 10: «gli stipendi dei professori ordinari, gli aumenti di essi e quelli dei professori straordinari nel caso di supplenza [...], saranno proposti dalla Deputazione e soggetti all'approvazione del Consiglio comunale, o della Giunta, secondo la rispettiva competenza».

Le tesi del Marsili richiamate nella sentenza poggiano sulla base di quelle stesse norme fondamentali (statuto dell'università 9 agosto 1861 e statuto della Deputazione amministrativa 12 luglio 1877), ma non sono ritenute sufficienti dalla Corte: quegli atti «non potevano cambiare od alterare la natura dell'Instituto» che dalle origini è riconosciuto, ed ha vissuto, come «ente morale autonomo». Così voleva il breve 15 luglio 1727 di Benedetto XIII, nel riconoscere l'istituto con il titolo di Università accompagnata da tutti i privilegi, onori e prerogative concesse agli altri Studi. Così sanciva il rescritto dell'Imperatore Francesco I di Lorena, confermando quel titolo ed estendendo l'efficacia dei diplomi in tutti i domini dell'Impero⁷⁹. Così,

imposte a tutti gli altri cittadini, anche sui loro proventi bisognava accrescere un piccolo peso onde partecipassero all'aggravio comune; ma giustizia e convenienza richiedevano che a loro riguardo si prendesse lo speciale temperamento che venne formulato nell'ultimo capoverso dell'art.7'». E. SCANDALE (cur.), *Commento alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile*, cit., p. 1059.

⁷⁸ Venne risolta nel senso di attestare la competenza all'autorità giudiziaria. La legge 24 agosto 1887, nell'istituire apposite commissioni per risolvere in via amministrativa le controversie tra l'Agente delle tasse ed i contribuenti nell'applicazione della stessa legge, disponeva che contro le decisioni della Commissione centrale non fosse ammesso ulteriore appello all'autorità amministrativa, salvo ricorso all'autorità giudiziaria alla quale, in ogni caso, non potevano essere deferite «le decisioni della Commissione centrale concernenti la semplice estimazione dei redditi. Con tale disposizione vennero nettamente tracciati i confini entro cui le Commissioni Amministrative e l'Autorità giudiziaria spiegano la loro giurisdizione; alle prime sono attribuite le controversie circa l'esistenza e l'ammontare del reddito da tassarsi; conosce la seconda di tutte le questioni di diritto e di quelle di fatto che all'estimazione dei redditi non si riferiscono». SASC, *Tribunale di Camerino*, sentenze civili 1889, Causa civile tra la libera Università degli Studi di Camerino e l'Amministrazione delle Regie Finanze dello Stato.

⁷⁹ Fu per l'interessamento del Savini che avvenne il pareggiamento dell'università di Camerino alle altre dell'Impero. «A questa stessa università accrebbe poi maggior rinomanza il privilegio Imperiale, di cui con lodevole zelo, cercò farla decorare dall'imperatore Francesco I. il Marchese Fortunato Savini, l'anno 1753, tornando dalla Spagna nella cui nunziatura varii impieghi lodevolmente avea esercitati. La lapide posta

ancora, la *Quod Divina Sapientia*. Il decreto reale non fece che «accettare questo stato di cose, limitandosi a riconoscere la esistenza dell'ente Università»⁸⁰.

Né maggior fortuna incontra l'argomentare circa la mancanza di rendite proprie dell'università, patrimonio che il Marsili sostiene essere stato in principio dato dal Comune all'Ateneo per assicurarne la stabilità; anche tale assunto viene puntualmente smentito dai magistrati⁸¹.

Le norme statutarie sono dunque oggetto di un'interpretazione diametralmente opposta. Le diverse disposizioni che nello statuto citano o prevedono l'intervento del Comune⁸² «non valgono da sole ad affermare che essa [l'Università] sia comunale», ma sono per il giudicante invece tese a spiegare solo in che modo si attui quel «diritto di sorveglianza ed ingerenza»⁸³ riservato al Comune. Inquadrata in tali termini la questione di diritto e stabilito il carattere autonomo dell'Ente, l'autorità giudiziaria respinge l'istanza della Deputazione amministrativa universitaria, contraria alla legge per l'impossibilità di estendere la disposizione dell'art. 54 del T.U., lett. d) (cfr. nota 73) agli stipendi pagati da Enti diversi.

Un patrimonio particolare dell'università: «è questa la condizione senza della quale non esiste autonomia, e data la quale il corpo morale si mantiene autonomo quantunque altri eserciti sopra di lui atti di vigilanza e di amministrazione». Il concetto di “autonomia” assume qui una portata decisamente limitata, collegata alla capacità patrimoniale.

nella gran sala priorale per eternare di tutto ciò la memoria, dimostra la pubblica gratitudine eziandio al benemerito cittadino». P. SAVINI, *Storia della città di Camerino narrata in compendio dal Marchese Patrizio Savini. Con note ed aggiunte del Can. Prof. Milziade Santoni*, Camerino, 1895, p. 170.

⁸⁰ SASC, *Tribunale di Camerino*, Sentenze civili 1889, Causa civile tra la libera Università degli Studi di Camerino e l'Amministrazione delle Regie Finanze dello Stato.

⁸¹ La separazione di patrimoni e di personalità giuridica è provata, oltre che dagli stessi atti fondativi dell'ateneo, da alcuni elementi fattuali: il conferimento dei beni del monastero di S. Elisabetta per decreto della Congregazione degli studi risalente al 1828, beni «tolti più tardi all'università e a lei definitivamente ceduti in pieno dominio nel 1848» (dai quali, secondo Aristide Conti nella sua ricostruzione “topografica” della storia della città, *Camerino e i suoi dintorni*, cit.: «si ritrae annualmente una rendita considerevole»); il pagamento annuo del contributo da parte dei Comuni (oggetto della precedente controversia) tra i quali viene annoverato lo stesso comune di Camerino. In ultimo, «la separazione della rispettiva loro personalità giuridica si fa anche meglio palese per il fatto di avere il Municipio acquistato degli stabili dalla Università stessa, e di avergli questa mutuato delle somme egregie; giacché senza cotale distinzione di personalità e di patrimoni non saprebbe spiegare la stipulazione di quei contratti [...]». SASC, *Tribunale di Camerino*, sentenze civili 1889, Causa civile tra la libera Università degli Studi di Camerino e l'Amministrazione delle Regie Finanze dello Stato.

⁸² Valgano, per esempio, la nomina dei professori (artt. 62 e 63), la determinazione dei loro stipendi (art. 130), l'approvazione del bilancio (art. 128), la nomina, come detto, della Deputazione chiamata ad amministrare il patrimonio dell'università.

⁸³ SASC, *Tribunale di Camerino*, Sentenze civili 1889, Causa civile tra la libera Università degli Studi di Camerino e l'Amministrazione delle Regie Finanze dello Stato.

L'indipendenza «non è e non può essere assoluta». In questa prospettiva di riflessione, sembra assumere un'importanza particolare l'ineludibile esigenza di controllo sul sistema d'insegnamento, vero e proprio *leitmotiv* della storia dell'istruzione superiore e che nel panorama delle libere università si pone con maggiore evidenza. In altre parole, sembrano già potersi intravedere i segnali di quel cambiamento che Floriana Colao attesta compiersi dal primo decennio del Novecento, quando non si parlerà più di autonomia ma di “decentramento” o, al più, di autonomia meramente amministrativa (concretizzata in una capacità patrimoniale)⁸⁴.

5. Riflessioni conclusive

Nella disputa sulla natura giuridica dell'istituto e, ancor più, sui contorni da darsi all'“autonomia”⁸⁵, i documenti evidenziano in maniera lucida quello che accadeva nella realtà delle università libere, dove la questione «si traduceva in crudi e diretti problemi di gestione: struttura degli organi direttivi, disponibilità e controllo dei fondi, condizione dei docenti»⁸⁶. La tendenza è, altresì, coerente con il dibattito in corso soprattutto dagli anni ottanta del XIX secolo sull'identità giuridica delle università⁸⁷, evidenziando un nodo centrale legato alle istituzioni non statali: il problema di una «coordinazione giuridica delle forze sociali nel campo della cultura»⁸⁸.

⁸⁴ La stessa personalità giuridica delle Università sembrava coincidere con la loro capacità patrimoniale, con la titolarità dei propri patrimoni. F. COLAO, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia nell'università liberale*, cit., Milano, 1995, p. 244.

⁸⁵ «Dietro la parola d'ordine dell'autonomia si era condensato un insieme confuso di moventi, di interessi e di idee». G. FIORAVANTI, M. MORETTI, I. PORCIANI (curr.), *Fonti per la Storia della Scuola. Vol. V: L'istruzione universitaria (1859-1915)*, Roma, 2000, p. 41.

⁸⁶ Ivi, pp. 49-50.

⁸⁷ Concetti come “autogoverno” e “libera autodeterminazione” riferite alle istituzioni culturali, alle università, rendono l'autonomia un concetto plurivalente. Valgano a proposito le considerazioni espresse da F. COLAO in *Libertà e «statificazione» nell'università liberale. Prime approssimazioni per una ricerca*, in “*Working Papers*”- collana di studi storici ed istituzionali, Siena, 1992, pp. 9-10: «In sede teorica il dibattito sulla natura giuridica delle università [...] conosceva da tempo l'apporto della dottrina con una grande ricchezza di soluzioni che possiamo schematizzare nel passaggio da opinioni intese a non riconoscere al ‘governo’ un'azione esclusiva nei confronti di ‘istituti’ in grado di governarsi (De Gioannis, Garelli); a metafore organicistica che volevano le università ‘parti dello Stato’ (Persico) o ‘istituti dello Stato’ (Palma); a posizione disposte riconoscere l'università natura di ‘enti misti’, ‘servizi governativi’ in grado però di ‘conservare l'entità civile distinta’ (Meucci); di ‘persone giuridiche e pubbliche amministrazioni’ (Graziani); fino alla presa d'atto della ‘tendenza moderna che restringe ed esclude sempre di più le forme onde l'istruzione si impartisce per virtù dell'iniziativa privata’, e che accentuava pertanto il carattere statale delle Università».

⁸⁸ Sul corretto bilanciamento tra Stato e iniziativa privata si concentra la prolusione di O. RANELLETTI, *I limiti della libertà d'insegnamento. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1897-98 letto nell'Aula Magna della L. Università di Camerino*, in *Annuario*

L'esame attento del materiale d'archivio, dunque, conduce verso una più profonda riflessione su cosa potesse significare ricoprire l'ufficio di Rettore nella struttura di un'università libera. Quale fu il contributo di Servilio nella direzione dell'ateneo? Egli assunse su di sé il compito di rappresentare una realtà unica, per conciliare le libere università con il paradigma della statualità dell'istruzione superiore e risolvere il «difficile problema di diritto amministrativo» posto dal mantenimento di questi centri. Ma per Simoncelli fece anche di più, trascendendo i confini della sua terra ed innalzando la scienza, la cultura, di tutta la nazione.

Garantire dignità al proprio ateneo fu per lui una necessità assoluta, esplicita negli aspetti politici del suo rettorato; nella tutela del corpo insegnante, quando anche il tema della rispettabilità dei docenti si affacciò sulla questione universitaria; nell'opera compiuta verso l'indipendenza dell'università. La natura mite, umile, gli diede la capacità di affrontare le contraddizioni del suo tempo⁸⁹, superando la difficile prova imposta dal governo degli affari universitari⁹⁰ e a conquistarsi quell'affetto che ne avrebbe conservato il ricordo nel tempo. Ai suoi funerali, in un giorno di febbraio ammantato di neve, parteciparono le più notabili personalità, segno incontrastato della stima di cui era circondato⁹¹.

Nulla più sembra di poter aggiungere alla profonda sincerità di quelle parole che descrivono il suo impegno incrollabile. Uomo con cui la città e

dell'Università degli Studi di Camerino, Anno accademico 1897-1898, Camerino, 1898, pp. 13-47.

⁸⁹ «Nelle crisi naturali che, come febbri di crescita, l'università ebbe ad attraversare, nell'incontro e spesso nel contrasto dei vari elementi di vita, a cui la gagliardia dell'ingegno e il fervore dell'età davano spesso forma di lotte passionate, era provvida sempre l'autorità dell'uomo, che sereno, gentile, paterno, sedava gli animi con la sola presenza. Si poteva resistere forse al suo consiglio, ma non al fascino della sua bontà». V. SIMONCELLI, *Servilio Marsili e l'Università degli studi di Camerino*, cit., p. 30.

⁹⁰ Amministrare è un'arte e non sempre uomini, seppure capaci, dimostrano di avere sufficiente attitudine. In proposito possono richiamarsi le osservazioni di Charles Percy Snow, fisico e scrittore, nel suo "Scienza e governo" sulla partecipazione di professori universitari a collegi amministrativi. Non sempre una persona di «temperamento scientifico» dato dalla concentrazione quasi "ossessiva" su una disciplina («To be any good, in his youth at least, a scientist has to think of one thing, deeply and obsessively, for a long time») mostrerebbe attitudine ad amministrare: un amministratore, al contrario, «deve pensare a molte cose, nelle loro connessioni reciproche, per poco tempo». L'autore non nega che anche le persone con una formazione scientifica possano essere ottimi amministratori ma, in definitiva, li ritiene i meno adatti alla gestione dei problemi amministrativi. C.P. SNOW, *Science and government*, Massachusetts, 1961, p. 72.

⁹¹ Le commemorazioni conservate presso l'archivio comunale racchiudono il toccante rimpianto di tutta la cittadinanza: «Un altro gruppo di studenti stacca intanto i cavalli e con affettuoso pensiero tira esso il carro per tutto il percorso [...]. Rare volte si vide più grande manifestazione di un popolo dolente e reverente. La neve che cadeva fitta e incessante, non riuscì ad ostacolare, ma rese più grave e solenne l'estremo tributo di affetto che Camerino, il Circondario e la Provincia vollero offrire al nostro Concittadino». SASC, *Archivio Comunale di Camerino*, Cat. XIV, classe 3, fasc. n. 2, Morte del Comm. Prof. Avv. Marsili Servilio.

l'università «sentirono fusa la loro esistenza», appassionando i suoi studenti e tenendo alto il prestigio di quell'istituzione culturale che per la comunità era motivo dei più alti sentimenti d'orgoglio, il Marsili sembra essere riuscito là dove il Cogliolo sperava per il sorgere di una vera vita universitaria: «perché se gli studenti devono vivere nell'università è necessario che l'università viva negli insegnanti»⁹². L'università, nel cuore di Servilio, viveva certamente.

«Assumendo una volta la difesa della nostra Università, minacciata nella sua esistenza pronunciò: *Non parla Cicero pro domo sua, sed modestus Servilius pro patria sua*. Nessuno forse è in grado di far conoscere l'infinita tenerezza che pur si chiudeva nel sarcasmo amaro. *Pro patria sua!* Questo fu il sogno dei giorni Suoi laboriosi, il suo perseverante pensiero, la sua dolce premura»⁹³.

⁹² P. COGLIOLO, *Melanconie universitarie*, Firenze, 1887, pp. 62-66.

⁹³ *Servilio Marsili* in *La Gazzetta Camerinese*, III (1911), SASC, *Archivio Comunale di Camerino*, Cat. XIV, classe 3, fasc. n. 2, Morte del Comm. Prof. Avv. Marsili Servilio.

VINCENZO SIMONCELLI

SERVILIO MARSILI E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Discorso inaugurale per l'Anno Accademico 1911-1912

Università degli studi di Camerino

Signore, Signori, Colleghi, giovani carissimi,

Arduo è il compito di commemorare nella sua patria, nella sua Università, Servilio Marsili: qui dove tutto parla di Lui, dove è vivo ed indelebile il ricordo delle sue benemeritenze, dove ogni istituto, ogni ufficio palpita ancora della sua vita intensa; dove ogni progresso, ogni fatto civile porta il suo nome; dove ogni cittadino sente l'orgoglio di averlo conosciuto, di essere stato da Lui rappresentato nel sentimento più elevato e più forte di questa vostra terra: nel civismo tenace ed operoso.

Mi parrebbe quasi di recare oltraggio a Lui, a Voi tutti, se pretendessi ricordarvi le sue virtù private e pubbliche, mentre dura profondo nell'animo di tutti il dolore di tanta perdita, mentre l'apoteosi, cominciata spontanea e solenne dinanzi alla sua bara lacrimata, si continua e si corona oggi in questa onoranza. [19] Io venni per altro compito: venni a portare l'ossequio della scuola e della scienza italiana, qui, dove rifulse e donde s'irradiò in tutta Italia l'opera più alta del vostro Concittadino.

Sì, l'opera del Marsili trascese i confini della patria e dell'Ateneo che Egli illustrò col suo insegnamento; essa si rilegò ad un periodo notevolissimo della scuola e della scienza italiana, di cui non è ancora scritta la storia, ma che è del massimo interesse storico.

Il Marsili ebbe il grande merito di elevare in tempo il prestigio dell'Ateneo camerinese, e di rivolgerlo attivamente e degnamente al nuovo, importantissimo compito che il rinnovamento gli studi imponeva agli Atenei dell'Italia risorta.

I nostri Padri avevano compiuto il glorioso dovere di affermare e far valere eroicamente e sapientemente il diritto d'Italia fra le genti: sul campo, nei Parlamenti, nei Congressi delle Nazioni; e nel tempo stesso, e subito dopo, quegli Eroi avevano unificata la legislazione, con ingegno largo e potente, con alta idealità patriottica, con purissimo sentimento d'italianità.

Era naturale che a tanta azione ed a tanta opera legislativa non potesse corrispondere pienamente il lavoro della scienza in generale, e della scienza giuridica in particolare. Dominavano in questa i commentarii francesi tradotti e annotati, e spirava in generale una aura di empirismo: l'Italia non aveva potuto ancora partecipare al lavoro internazionale della scienza; fu giustamente osservato che la stessa avversione politica verso l'Austria aveva impedito a noi di accogliere i risultati preziosi della scienza tedesca. [20]

Non va taciuto, però, (ed ebbi occasione di notarlo altra volta), che sulle masse si ergevano i giganti, i quali sapevano unire al più eroico sentimento di italianità il più largo ed elevato culto della scienza con carattere eminentemente internazionale. Basta accennare che l'influenza scientifica degli studii tedeschi fu nobilmente sentita dagli spiriti magni che più odiavano l'Austria politica. Ricordiamo con venerazione quel manipolo di forti, che dal 1849 al 1860 in Lombardia resse gli animi contro l'oppressione con la sola resistenza del pensiero; ricordiamo l'opera del Correnti e del Tenca verso la conquista di una patria, che doveva essere anche colta e grande; l'opera che inneggiava all'attrazione che già cominciava a ravvicinare la vita ideale dei popoli, all'unificazione intellettuale delle varie genti europee. E noi del Mezzogiorno ricordiamo con orgoglio anche maggiore, il tempo nobilissimo in cui un altro manipolo, sotto il Borbone, si volse alla cultura germanica con vero entusiasmo patriottico e scientifico. «Quando Ruggero Bonghi, vagando fra il golfo di Napoli ed il Lago Maggiore quasi ambasciatore di potenze ideali, traduceva il *Filebo*, affiatandosi con quella coltura per la illustrazione storica e filologica della filosofia antica; e i due Spaventa, il De Sanctis, il De Meis, Antonio Tari, Nicola Marselli, e tanti altri facevano conoscere i principali monumenti della filosofia e della letteratura germanica; e mentre Silvio Spaventa nelle carceri di S. Francesco traduceva e postillava la Fenomenologia di Hegel, il De Sanctis nel Castello dell'Uovo traduceva la storia della letteratura che il Rosenkranz aveva scritto secondo i criterii dell'Hegel. [21]

«Nè tutto si limitava agli studi filosofici e letterarii: della coltura tedesca si avvantaggiarono fin dal 1830 nel mezzogiorno gli studi giuridici per opera di Roberto Savarese, espositore dell'Hugo e del Savigny».

Dopo l'unità, il moto divenne accelerato. Fu merito degli uomini venuti di poi apprestare gli strumenti di perfezione per mettere l'Italia alla pari delle nazioni più progredite; e tali strumenti vennero agli studiosi del diritto in genere, e del diritto romano in ispecie, dal De Crescenzo, dal Polignani, dal Serafini; vennero agli studiosi di economia specialmente dalle cattedre di Pavia e di Padova, che, ristabilite in forma autonoma nel 1858, trovarono subito pronti due insigni maestri, il Cossa e il Messedaglia (1).

E qui entravano in azione le Università minori, l'Ateneo camerinese specialmente, e in questo l'opera del Marsili.

Si trattava di offrire ai discepoli ferventi, che provenivano dalle scuole maggiori d'Italia e d'Europa, il raccoglimento propizio agli studi, una palestra propria di insegnamento, un'attesa onorevole e feconda per aspirazioni e trionfi maggiori; si trattava di allettare al lavoro scientifico, calmo e sereno, i migliori intelletti d'Italia, di fecondare nella gioventù i germi d'una più alta soddisfazione morale, eccitandola al lavoro internazionale della scienza, col nobilissimo intento di proseguire l'elevazione della Patria, così che apparisse anche più meritata la

(1) SIMONCELLI, *Commemorazione del prof. Luigi Cossa*, Rend. del R. Ist. Lombardo, 1900.

recente conquista della indipendenza [22] politica; si trattava, specialmente, di assimilare subito i risultati ed il metodo della scienza tedesca.

Quest'Ateneo ebbe il merito di prendere subito la sua posizione dinanzi al nuovo compito. L'Università di Camerino, riconfermata dalla nuova Italia in tutti i diritti e i privilegi del suo glorioso passato da un grande marchigiano, dal Ministro Terenzio Mamiani, si trovò impegnata in una lotta epica, di fronte alla concorrenza di tante maggiori università. L'art. 1 del R.D. 24 gennaio 1861 diceva e dice freddamente così: «Quando riuscissero insufficienti le rendite proprie dell'Università per sopperire alle spese necessarie, dovrà supplirvi il Comune.» Il che voleva dire all'Università: vivi se puoi, e poi combatti e vinci. Ma questo bastò ai Camerti, sempre pronti a combattere ed a vincere per l'onore del loro paese.

Vi fu, è vero, un'ora di sgomento; quando, verso il 1874, Camerino si sentì mancare la lena per sostenere la lotta; ma onore al Comune, onore a quella Deputazione Amministrativa, dalla cui creazione datava il rifiorire dell'Università! Lo storico che scrisse quella bella pagina dell'Ateneo, si compiace di registrare come il numero degli alunni andasse aumentando; a me piace invece mettere in rilievo il profondo mutamento di spirito, che decise della vita e dell'incremento dell'Ateneo. Il numero degli alunni era il sintomo esteriore di un fatto ben più importante: era il riverbero benefico della trasformazione che l'Ateneo subiva intimamente come centro scientifico.

Nessuna sapienza amministrativa avrebbe potuto fare il miracolo di dar vita ed incremento all'Università di Camerino nella concorrenza coi centri maggiori [23] sorretti dallo Stato; occorreva una Sapienza di ben altro genere. Occorreva che l'Università smettesse a poco a poco il regime paterno, per assumere quel governo, che noi giuristi diciamo stato di diritto; che lo Stato italiano, tutore sospettoso ed avaro delle Università libere, fosse rassicurato appieno sull'uso che l'Ateneo faceva della sua libertà; occorreva che la piccola Università, anziché pretendere di lottare con le altre maggiori nella produzione delle lauree e dei diplomi, gareggiasse con quelle nella produzione scientifica; che si unisse e si accordasse con quelle per preparare gl'insegnanti degni di salire le cattedre dello Stato, in un momento in cui cominciavano a sparire i gloriosi superstiti del risorgimento italiano.

E questo avvenne. Favorita dall'ambiente raccolto ed ospitale, dal fervore cittadino, dall'entusiasmo giovanile per la scienza, l'Università libera poté farsi apprezzare e rispettare più come vivaio di docenti, che come scuola di discenti. E questa forte e nobile città con sacrifici eroici si dimostrò degna della fiducia dello Stato, che la sostituiva a sé nella tutela dell'insegnamento superiore; dimostrò di saper fare buon uso di quella libertà e di quel privilegio, che costituisce il titolo più fulgido della sua storia.

Così che, nel momento della prova, quando, discutendosi il disegno di legge sull'autonomia universitaria, si accennò alla soppressione delle Università minori, un altro forte e nobile marchigiano, l'on. Zucconi, poté sull'esempio di questo

Ateneo, difendere a viso aperto le nostre università libere, ed additarle come esempi nostrani di libero insegnamento, degni di gareggiare con gli stranieri. [24]

Questo spirito nuovo, questo nuovo orientamento si deve agli uomini che in quel tempo intuirono ed attuarono la vera riforma dell'Ateneo; si deve al Fossa, allo Zucconi, al Marsili, specialmente al Marsili.

In questo era vivo e forte il culto del maggiore istituto d'istruzione della sua patria; quel culto ereditato dal padre, che fu dotto insegnante, proseguito da Lui come discepolo valentissimo prima, come docente giovanissimo dopo. In Lui ogni camerter sentiva sè stesso nel patriottico orgoglio di avere una gloria avita da conservare, da accrescere, da far rispettare sempre e da tutti. Egli si presentava come l'erede autentico di quel Savini, patrizio camerinese, che in Spagna, alla Corte dell'Imperatore e Re dei Romani Francesco I di Lorena, portava nel cuore la sua città natale, ed otteneva che l'Ateneo de' suoi studi fosse pareggiato alle Università del vastissimo Impero. Ho udito il Marsili rammentare con compiacenza il gran fatto; e non s'accorgeva, nella sua modestia, che l'opera a cui Egli era chiamato aveva valore e merito ben più grande di quella di un Nunzio apostolico, che otteneva un privilegio dalla volontà di un potente Imperatore. Egli era chiamato a dar ragione di essere e prestigio al suo Ateneo non solo di fronte allo Stato italiano, ma quel ch'è più, di fronte alla scienza italiana.

Ingegno agile ed aperto, il Marsili ebbe subito la visione della vita nuova dell'Ateneo: non che chiuderlo ai giovani neofiti della scienza, bisognava aprirlo specialmente a quelli; anziché considerare il rapido passaggio dei docenti come una deficienza dell'Ateneo, bisognava ritenerlo invece come la sua felice caratteristica e il suo pregio maggiore; sicchè la piccola città delle [25] Marche potesse un giorno vantarsi di aver compiuto un ufficio nazionale, di aver acquistato una grande benemeranza verso la scienza e verso la scuola italiana, popolando dei suoi insegnanti le università del Regno.

E trassero qui d'ogni parte d'Italia giovani dall'ingegno potente e dall'anima piena di poesia, anime vocate allo studio, al raccoglimento, alla scuola; trassero qui, dove li accoglieva con paterno sorriso, con gentilezza inesauribile Servilio Marsili, insegnante, preside, rettore, ma soprattutto uomo di mente e di cuore, capace di comprendere appieno l'anima della gioventù, e specialmente di quella gioventù.

O primavera della scienza italiana! O fervida schiera di giovani eletti e, diciamo pure, di spiriti bizzarri! O nobili, allegre fatiche, o generosi entusiasmi, che tanto frutto di prosperità e di gloria dovevate portare nella vita della coltura italiana! Come al vostro ricordo si lega indissolubilmente, teneramente questa sacra terra, e come la tua figura, o collega amato e rimpianto, splende in questo paesaggio, a cui sì spesso l'anima affaticata si volse, per riposare nelle care memorie, nel palpito degli ideali più puri, nella fede della scienza e dell'amicizia!

L'anima del Marsili fu così trasfusa nella vita dell'Ateneo, ch'ella splendeva a tutti, vicini e lontani, come l'anima dell'Università. Non era un uomo, ma un'istituzione. Culture dotto e stimato di diritto penale, giurista acuto, avvocato

peritissimo ed eloquente, egli avrebbe onorato qualunque regia Università [26] d'Italia. Visse in un momento di crisi per la scienza giuridica in generale, e di crisi ancor più profonda per la scienza del diritto penale.

Come penalista, apparteneva alla scuola classica, pur accogliendo delle nuove idee quelle che gli sembrassero scientificamente dimostrate. Ed era insegnante chiaro, efficacissimo, zelantissimo.

Sotto un tale rispetto, ogni professore dovrebbe invidiargli l'elogio che il suo alunno diletto ebbe a tessere dinanzi alla sua bara: fece sempre il suo dovere; fu onesto nella scrupolosa cura di non sottrarre ai suoi allievi le lezioni che erano loro dovute. È questa l'onestà specifica della nostra professione, tanto più lodevole quanto più parve ad alcuni virtù trascurabile.

Come civilista, appartenne alla generazione che discusse sul rinnovamento del metodo; ed assistette con compiacimento sincero al rifiorire degli studi, a cui tanto contribuiva il manipolo che passò per questo Ateneo.

Il diritto civile stava tra *l'empirismo*, da una parte, e *la scienza per la scienza*, dall'altra. Come tutte le menti veramente forti ed equilibrate, non cedette a nessuna di queste correnti eccessive. Dall'*empirismo* lo salvò la coltura soda e larga e l'afflato benefico delle giovani energie con le quali divideva la vita della scuola; dalla *scienza per la scienza* lo salvò il contatto continuo della vita reale del diritto, la fervida e battagliera vita del foro, di cui era campione insuperabile.

Quando io ebbi qui l'onore di essergli collega, ferveva in Italia la polemica fra le due correnti; ed il Gianturco aggrediva gli anacoreti della scienza nel [27] nome e con l'autorità di Rodolfo Ihering, il più italiano dei grandi giuristi tedeschi. Il Marsili, anch'egli, si ricollegava alla tradizione dei giureconsulti romani e dei loro interpreti italiani, che si segnarono pel felice connubio della scienza con la pratica. La quale esigeva anche di più le cure della scienza nel trapasso dalla vecchia alla nuova legislazione, con tutte le delicate e difficili questioni transitorie, che furono sempre la palestra più degna dell'acume e della dottrina giuridica. E il Marsili trovò tanto da mettere a prova l'uno e l'altra in questa regione che usciva dal dominio del diritto pontificio.

Le sue allegazioni forensi e le sue note giurisprudenziali attestano una conoscenza di tutte le branche del diritto, molto al di sopra di quel che la sola pratica forense poteva fornirgli: la vita gli forniva la realtà della questione giuridica, ma l'esame e la soluzione, oltre la finezza e la sicurezza del criterio, oltre l'agilità dell'ingegno, rivelavano la larga coltura dell'insegnante, che vive al contatto delle più giovani energie della scienza. Alle quali energie, d'altra parte, riusciva non senza frutto la compagnia del giurista, in un momento in cui la specializzazione, ch'era la necessità dell'ora, poteva condurre gl'ingegni a smarrire la comprensione di tutto l'organismo del diritto, e la fatica delle minute ed astratte ricerche poteva rendere l'occhio miope dinanzi ai problemi reali del diritto. La compagnia del giurista in azione, che doveva ogni giorno guardare il fenomeno giuridico nella sua reale complessità, la compagnia dell'amministratore pubblico che doveva ogni giorno affrontare i problemi d'ogni specie, d'ogni diritto, pubblico

e privato, giovava allo studioso, e lo [28] ammoniva che il giurista non può assolutamente ridursi anacoreta della scienza. Lo ammoniva che serve nobilmente la scienza non solo colui che ne approfondisce un argomento con rinnovato metodo d'indagini, ma anche colui che, vivendo fra la cattedra e il foro, porta sulla cattedra il palpito della vita del foro, e porta nel foro il criterio scientifico indispensabile per l'applicazione del diritto. Lo ammoniva che lavorare in tutti i modi all'attuazione della giustizia è il più nobile ufficio della giurisprudenza; e, specialmente, che la scienza non deve inaridire il cuore, non deve rendere i suoi sacerdoti estranei alla vita, ai bisogni della patria, la quale ha diritti materni imprescrittibili sull'ingegno e sull'attività del cittadino, che degnamente l'ama e la rispetta.

Il Marsili era maestro in tutta la grande e profonda estensione della parola. Tutta la sua vita operosa, benefica, elevata esprimeva e commentava dinanzi agli allievi la definizione del diritto: *ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet*. E l'esempio fu sempre il tramite più efficace per ogni insegnamento. Gli allievi del Marsili, sparsi in tutta Italia, avevano ben da imparare da Lui. Era stato figliuolo esemplare; orfano di padre, era stato il conforto tenerissimo della madre; fu marito e padre adorato. Nell'esercizio della professione forense, correttissimo; ricercatissimo in ogni processo celebre della regione; negli uffici pubblici, equanime, solerte, illuminato. La fiducia ch'egli ispirava poté misurarsi in cifre: quando assunse la presidenza della Cassa di Risparmio i depositi ammontavano a L. 2.851.000 ed il fondo di riserva a L. 160.000; alla sua morte, i primi erano saliti a L. 4.631.000, e il secondo a L. 330.000. [29]

Fu alieno dalla politica, per adempiere con maggior zelo ai tanti suoi uffici privati e pubblici. Era credente sincero; e ciò non gl'impediva di nutrire fervido e profondo l'amore della Patria, al cui bene la sua vita era consacrata non a parole, ma coi fatti. Mite, gentile, non ebbe nemici: gli avversari lo amarono, lo stimarono, lo piansero. E se qualcuno ebbe a dargli qualche amarezza, n'ebbe facile il perdono. Marsili non conobbe il rancore.

Questa natura, questi pregi, questi meriti ponevano il Marsili alto anche nella stima dei colleghi, paesani e forestieri, e gli conferivano quell'autorità indiscutibile, quella fiducia assoluta che tenne forte la concordia degli animi pel costante incremento dell'Ateneo.

Nelle crisi naturali che, come febbri di crescita, l'Università ebbe ad attraversare, nell'incontro e spesso nel contrasto dei vari elementi di vita, a cui la gagliardia dell'ingegno e il fervore dell'età davano spesso forma di lotte passionate, era provvida sempre l'autorità dell'uomo, che sereno, gentile, paterno, sedava gli animi con la sola presenza. Si poteva resistere forse al suo consiglio, ma non al fascino della sua bontà.

Con tale Uomo, la Città e l'Università, sentirono fusa la loro esistenza: Egli che amava di pari, fervidissimo amore l'una e l'altra, fu il decoro, la vita, l'anima di entrambe. Commovente, universale fu il compianto per la scomparsa dell'operosissimo cittadino: pareva mancata a tutti la parte migliore di sé, pareva che dovesse arrestarsi la vita di tutte le attività feconde e civili, tanta era la

partecipazione assidua, illuminata, possente del suo ingegno e del suo zelo in tutte le opere belle e civili della sua regione natia: l'Università, il Consiglio Provinciale, la Cassa di Risparmio, il [30] Consiglio Provinciale scolastico, il Comitato forestale, l'Istituto delle figlie della Carità, il Convitto Costanza Varano, la Società operaia maschile, la Cooperativa di Consumo, la Banca Cooperativa Cattolica, la Cantina Sociale, la Congregazione di Carità, la Società dell'Impresa elettrica e altri sodalizi! Ebbene l'Uomo che tanto si prodigava in così benefiche istituzioni della sua città natia, aveva bene il diritto di chiedere ogni sacrificio per l'Università, di parlar alto in suo nome, di volerla rispettata da tutti: bastava la sua persona a conciliarle quella corrente di simpatia di cui vivono e si alimentano le istituzioni civili.

E d'altra parte, attorno al collega valoroso, che appariva sempre il più compreso dei bisogni dell'Ateneo, che più di tutti ne sentiva la dignità, si stringeva fidente la schiera degl'insegnanti, felici di trovare sempre pronto, caldo, sincero, eloquente il patrocinio di ogni miglioramento e di ogni progresso.

Così i lavori per la scienza, più che negli agi dei grandi Atenei e dei fastosi gabinetti e delle ricche biblioteche, maturavano nei silenzi raccolti e modesti di questa cittadina, caldeggiati, rallegrati dal fraterno affiatamento degli animi, dall'amore di tutta la famiglia universitaria.

L'Università di Camerino ha ben ragione di fare quel che ha fatto: di additare, cioè, all'Italia tanta produzione scientifica come frutto del suo seno: quella produzione attesta la sua grande ragione d'essere, quella produzione è titolo di onore che molte Università regie possono invidiarle.

E questa coraggiosa cittadina non si pente de' sacrifici per la sua Università: sia pronta a tutto perchè [31] gl'ingegni d'Italia la prediligano sempre come sede del loro lavoro scientifico. Nè si dolga delle rapide di partite de' suoi docenti. Ogni figlio che si staccò da questa madre fu subito sostituito degnamente da un altro, e chi partì andò a testimoniare per Lei del grande amore, del culto antico e fervente per la scienza, nei grandi Atenei, nei Parlamenti, nei Consigli della Corona. Ed anche questo è compenso e premio di valore inestimabile.

E ben lo senti l'Uomo che onoriamo, e ben se ne valse a pro dell'Ateneo Camerinese. Ai nuovi arrivati Egli sapeva infondere coraggio col ricordo dei gloriosi che li avevano preceduti nei loro posti; ed in quelli che erano partiti sapeva mantener vivo il ricordo di questa che fu la culla della loro carriera; ond'essi, in qualunque città, in qualunque posizione sociale, considerarono come un dovere filiale quello di seguitare a lavorare in qualche modo per questo Ateneo.

Signori,

Bene a ragione la Città di Camerino qui volle eternata la memoria del suo Figlio più diletto, qui dove, al ripensare l'Uomo eminente, tutti convergono gli sguardi degl'Italiani come al suo domicilio morale, in quest'antica sede de' Varano, testimone delle sue nobilissime fatiche.

Ed è anche bello che il suo ricordo sia vicino a quello dell'on. Zucconi, l'amico suo, il suo compagno d'armi, rapito anch'egli immaturamente al bene di questa regione. L'ombre venerate dei due chiari cittadini [32] veglieranno sulla sorte dell'Università, conforto, sprone, monito solenne ai figli venturi di questa terra, che con affetto di figlio io amo e venero al pari di voi.

Che se in qualche triste momento l'amore per questa scuola si intiepidisse nel cuore dei camerti, vengano d'ogni parte gli alunni di Servilio Marsili, e facciano risentire ai degeneri nepoti la parola tuonante del Maestro per la vita, per la dignità, per grandezza dell'Ateneo.

Proseguite con ardore il nobilissimo esempio. L'Università di Camerino non ha raggiunto ancora l'altezza a cui è destinata. L'Università italiana si va trasformando: come accademia oratoria, non ha più ragione d'essere e gli alunni la disertano. Deve tornare a scuola e palestra; deve rianimarsi col lavoro attivo degli allievi. E tanto maggiore sarà il raccoglimento, l'intimità, l'affiatamento del Maestro cogli alunni, tanto più sarà il frutto della scuola, e tanto più grande la sua importanza.

Proseguite, o Camerti, la bella tradizione degli studi, in cui è riposta l'eccellenza della vostra storia civile. E non vi sembri mai grave il sacrificio vostro per la coltura nazionale: la Nazione, che pare di solito sonnecchiare indifferente agli sforzi dei buoni, sa destarsi e mostrare con rinnovati eroismi, che il sacrificio non fu vano.

Quella parte di Europa che oggi mostrò di meravigliarsi del nostro vigore morale e della nostra potenza militare, non è in buona fede: essa sapeva dai lunghi studi maturati in ogni angolo d'Italia, che l'Italia si faceva onore da un pezzo nel mondo; essa sapeva benissimo che l'Italia gareggiava da un pezzo con le maggiori potenze nelle arti e nelle scienze. Se un giorno, per suo fato, ha dovuto tradurre in colpi di cannone [33] il suo progresso civile per farlo sentire agli scettici, peggio per quegli scettici che han bisogno di misurare col cannone la forza di una civiltà.

Onore a tutti quelli che hanno preparato alla Patria nostra l'invidia, sia pure acre e molesta, degli stranieri; sì, l'invidia degli stranieri che ci piace e ci conforta più della loro carezza; onore specialmente alla scienza ed alla scuola italiana; onore ai Maestri, che, come Servilio Marsili, nella scienza e nella scuola, seminarono le grandi virtù e le pure idealità, che esaltano la Patria nell'ora presente. [34]